


Elaborato

2

Norme Tecniche Operative

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 9 del 23/04/2020



Sindaco
Luca Cortese

Responsabile Ufficio Tecnico
geom. Francesco Toniolo

Progettista
ing. Luca Zanella

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	5
ART. 3 - INCENTIVI	5
ART. 3 bis - CREDITO EDILIZIO E REGISTRO DEI CREDITI	6
ART. 4 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	7
TITOLO II - INDICI E DEFINIZIONI.....	9
ART. 5 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI STEROMETRICI	9
ART. 6 - CATEGORIE DI INTERVENTO _ SCHEDE DI PIANO _ (art. 19 PATI)	13
ART. 7- PARCHEGGI PRIVATI	14
TITOLO III-NORME GENERALI E ZONIZZAZIONE.....	15
ART. 8 - NORME COMUNI ALLE VARIE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	15
ART. 9 - EDIFICABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI (tav. n. 3 del PATI- fragilità)	16
ART. 10 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI (art. 11 PATI)	16
ART. 11 - CENTRO STORICO (art. 19 PATI)	16
ART. 12 - ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	17
ART. 12 bis - INTERVENTI DIRETTI SOGGETTI A CONVENZIONE URBANISTICA	18
ART. 13 - ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO	20
ART. 14 - NORME COMUNI ALLE AREE PRODUTTIVE	20
ART. 15 - ZONE PRODUTTIVE SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	21
ART. 16 - ZONA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO.	21
ART. 17 - ZONE PRODUTTIVE-COMMERCIALI DI RECUPERO D2/R -AREA EX LANIFICIO FERRARIN-	22
ART. 18 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI IN ZONA NON SPECIFICA.	23
ART. 18 bis - EDIFICI PRODUTTIVI CONFERMATI	23
ART. 19 - OPERE INCONGRUE (art. 29 PATI)	23
ART. 21 - NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE "E" (art. 20 PATI)	24
ART. 22 - ZONE AGRICOLE CON AGGREGAZIONI RURALI CONSOLIDATE – ZARC (art. 21 PATI)	25
ART. 23 - ZONE AGRICOLE SPECIALI (art. 24 PATI)	27
ART. 24 - PREVISIONI PUNTUALI DI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO IN ZONA AGRICOLA	28
ART. 25 - PIANI ESECUTIVI CONFERMATI (P.E.C.)	29
ART. 26 - RECINZIONI E MURA DI CINTA	29
ART. 27 - TUTELA DEL PAESAGGIO	29
ART. 28 - PROGETTAZIONE A DIMENSIONE D'UOMO	30
ART. 29 - NORME COMUNI ALLE ZONE "F" PER SERVIZI ED ATTREZZATURE	30
ART. 30 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO (artt. 7-8 e 23 PATI)	31
ART. 30 bis - TUTELA IDRAULICA	33

ART. 31 - VERDE PRIVATO	34
ART. 32 - VIABILITA'	35
TITOLO IV - NORME FINALI	36
ART. 33 – VIGENZA DELLE PREVISIONI (art. 12 PATI)	36
ART. 34 - LETTURA DEI GRAFICI	36
ART. 35 - NORME ABROGATE	36
ALLEGATO 1	37
"INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE EDIFICATO"	37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano degli interventi (PI), disciplina l'assetto urbanistico ed edilizio dell'intero territorio comunale.

Le Norme Tecniche Operative disciplinano i limiti ed i modi degli interventi urbanistici ed edilizi, per garantire la tutela ed il razionale ed armonico sviluppo delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio.

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si richiamano le disposizioni contenute nel PATI e nelle norme regionali e statali vigenti.

ART. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Il PI si attua a mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o Interventi Edilizi Diretti (IED).

In particolare:

1. Il PI, con apposita simbologia, individua gli ambiti soggetti a redazione di PUA; in mancanza di detti strumenti sono consentiti interventi su edifici esistenti ai sensi dell'art. 3 punto a), b), c) e d) del DPR 380/01, compresi gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario o funzionale dell'edificio stesso, entro i limiti fissati dalle presenti Norme, e comunque entro i limiti ammessi dalle relative categorie di intervento.

2. Per tutte le zone edificabili la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione avviene con idoneo titolo edilizio nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona. Il richiedente, nel caso si verifichi la necessità di completare le opere di urbanizzazione contestualmente alla richiesta di idoneo titolo edilizio, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo nel quale sia specificato almeno quanto segue:

- Caratteristiche e tipologia delle opere di urbanizzazione mancanti da realizzare a cura e spese del richiedente;
- Agibilità vincolata al collaudo delle opere di urbanizzazione.

3. Potranno essere dettate particolari prescrizioni, su parere della Commissione Edilizia integrata, per assicurare la conservazione e tutela delle caratteristiche architettoniche o di elementi di particolare pregio storico o ambientale presenti in edifici anche non rientranti tra gli edifici vincolati al D.to Lgs. 42/2004 e smi, e non segnalati nelle tavole di Piano,

ART. 3 - INCENTIVI

1. Ferme restando le disposizioni legislative in materia, negli atti del P.I. per misure d'incentivazione si intendono l'insieme di misure atte a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di riqualificazione edilizia, territoriale ed ambientale.

2. Ai fini dell'applicazione delle misure di incentivazione vale la definizione di Incremento premiale che esprime l'incremento consentito dell'indice territoriale o fondiario in relazione all'applicazione dei criteri che danno luogo alle premialità.

3. Le misure di incentivazione si esplicano in incrementi di edificabilità (espressi in VU, definito al successivo art.5.5).

4. Agli ambiti del territorio comunale si applicano le misure di incentivazione di seguito indicate:

a) Incentivazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti mediante l'utilizzo razionale dell'energia e delle risorse idriche e l'utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione della bioedilizia.

Essi sono così definiti:

- livello 1: corrisponde alla classe energetica A+;
- livello 2: corrisponde alla classe energetica A;
- livello 3: corrisponde all'edificazione con tecniche di bioedilizia.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata come segue:

- per il livello 1 incentivazione nella misura del 15%;
- per il livello 2 incentivazione nella misura del 10%;
- per il livello 3 incentivazione nella misura del 5%.

b) Incentivazioni finalizzate all'incremento di servizi privati di interesse pubblico o generale

Essi sono definiti nella realizzazione di servizi che assumono interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo, asili nido, residenza sociale privata, ecc..

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata nella misura di 3,00 mc aggiuntivi per ogni 0,50 mq di superficie da destinare alla realizzazione di servizi privati ad uso pubblico.

c) Incentivazioni finalizzate all'incremento di aree verdi e dello spazio pubblico

Essi sono definiti nella realizzazione di aree verdi o spazi pubblici quali, a titolo esemplificativo, giardini, piazzette, marciapiedi, ecc..

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata nella misura di 3,00 mc aggiuntivi per ogni 0,50 mq di superficie da destinare alla realizzazione di servizi pubblici.

d) Estensione degli elementi naturali nel territorio extra-urbano

Agli agricoltori che dispongano di un'area che sia suscettibile di conseguire efficace tutela ambientale e paesaggistica, i contributi previsti dal Reg. CEE potranno essere dati per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- tutela e ripristino delle piante di viti;
- tutela degli alberi d'alto fusto sparsi;
- realizzazione di fasce alberate e di siepi di protezione delle coltivazioni o dei corpi idrici da fonti di inquinamento urbano o stradale;
- realizzazione di fasce a prato lungo i corsi d'acqua;
- tutela ed impianto di siepi.

Per gli edifici funzionali alla produzione agricola o residenziali esistenti la maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata nella misura di 0,33 mq di Slp (edificio agricolo) o 1,00 mc aggiuntivi per ogni 10,00 mq di superficie da destinare alla realizzazione di estensione degli elementi naturali.

5. E' consentita la monetizzazione degli interventi di cui al precedente punto c).

6. Gli interventi in applicazione delle misure di incentivazione di cui ai precedenti punti b) e c) sono condizionati dall'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale e regolati da apposita convenzione.

ART. 3 bis - CREDITO EDILIZIO E REGISTRO DEI CREDITI

1. Il credito edilizio consiste in una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di trasformazione:

- a) riconversione;
- b) demolizione e/o rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado;
- c) riordino della zona agricola;
- d) tutela, riqualificazione e valorizzazione;
- e) demolizione di edifici, anche singoli, in contrasto con l'ambiente;
- f) cessione di aree ed eventuali edifici oggetto di vincolo espropriativo
- g) trasformazione di aree ed edifici in contrasto con i valori e le tutele;
- h) ulteriori interventi su ambiti strategici finalizzati alla salvaguardia del territorio e alla sua riqualificazione, puntualmente individuati dal P.I. e dalle successive varianti;
- i) interventi finalizzati all'allontanamento di manufatti dalle aree e dalle fasce di rispetto.

2. I fabbricati generatori di credito, individuati nello strumento urbanistico comunale, possono essere aggiornati dal P.I. o nell'ambito di eventuali P.U.A. o di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Il P.I. individua le opere e gli interventi soggetti all'istituto del credito edilizio che si concretizzano nel riconoscimento di una quantità volumetrica.

3. I crediti edilizi sono annotati nel registro dei crediti edilizi, redatto e pubblicato digitalmente, conservato presso l'Ufficio Tecnico del Comune e sono liberamente commerciabili.

4. Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.

5. Il P.I. individua gli ambiti che determinano:

a) la generazione dei crediti edilizi:

- i crediti edilizi sono individuati e regolamentati con una specifica Scheda di perequazione ex art. 6 L.R. 11/2004, che definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici;
- la generazione dei crediti edilizi è determinata da tutti gli interventi per i quali all'art. 3, comma 4 delle presenti N.T.O. sia previsto un incentivo edilizio per il quale non sia possibile e/o funzionale l'utilizzo all'interno dell'area di proprietà del volume;
- i crediti edilizi sono regolamentati nelle zone diverse da quelle agricole nelle quali non sia possibile e/o funzionale l'utilizzo all'interno dell'area di proprietà del volume, o parte di esso, previsto dal P.I.. La variazione del dimensionamento del Piano e del Registro dei Crediti Edilizi conseguente allo spostamento del volume è proposta dalle parti interessate e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico;

b) la riscossione dei crediti edilizi:

- i crediti edilizi potranno essere sempre cumulati alla capacità edificatoria di tutto il territorio urbanizzato ed edificabile con destinazione di zona residenziale, ad esclusione del centro storico, con un limite del 30% rispetto l'indice di zona.

6. Il registro dei crediti edilizi è costituito per tutte le volumetrie riconosciute dal presente P.I. e per quelle successivamente introdotte con apposita variante al P.I. dalle specifiche Schede o ai sensi del precedente comma 5.

7. I crediti edilizi hanno la validità temporale pari alla durata del P.A.T.; in tale periodo possono essere utilizzati dall'avente titolo negli ambiti di cui al precedente comma 5.

8. Il trasferimento dei crediti edilizi avviene nelle forme degli atti di trasferimento della proprietà come stabilite dalle norme in materia ed è associato ad una o più particelle catastali. Una volta trasferiti, i crediti dovranno essere obbligatoriamente spesi in termini edificatori nell'area di trasferimento.

9. Il trasferimento dei crediti edilizi da una zona territoriale omogenea ad un'altra è soggetto ai seguenti criteri di coerenza di trasferibilità:

a) i crediti edilizi di natura residenziale possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di aree a destinazione residenziale. Gli interventi su aree o fabbricati residenziali non possono in ogni caso dare origine a crediti edilizi di carattere diverso dal residenziale;

b) i crediti edilizi di tipo produttivo possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di aree a destinazione residenziale previa riconversione dei crediti stessi a tipologia residenziale. Nel caso di generazione del credito dovuta alla rimozione di manufatti produttivi l'edificabilità non può superare il limite del 50% della volumetria esistente.

c) per gli edifici di destinazione non residenziale il trasferimento è ammesso esclusivamente in zona propria;

10. I crediti edilizi derivanti da manufatti in fascia di rispetto possono essere allocati nelle aree di atterraggio individuate dal Piano;

11. Ogni operazione di credito edilizio viene regolata attraverso convenzione; il credito potrà divenire commerciabile solamente a seguito della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o analogo registrazione con valore legale prevista dalla normativa vigente), previa demolizione del bene incongruo o esecuzione dell'opera connessa al credito.

ART. 4 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i., può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il PI recepisce i seguenti accordi ai sensi della LR 11/04 tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche:

- **n.2 prot.n.7969 del 04.10.2010**
- **n.7 prot.n.6467 del 28.06.2013**
- **n.8 prot.n.5917 del 10.06.2013** – integrato con il cap.12.4. Scheda 04 – via degli Aceri (Dal Lago) della Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri (acquisito agli atti del Comune con prot.n.7312 del 31/07/2013)

- n.9 prot.n.5792 del 06.06.2013
- n.10 di cui alla richiesta n° 14PI008 del 28/07/2014 prot. n° 6242
- n.12 di cui alla richiesta n° 14PI030 del 10/09/2014 prot. n° 7468
- n.14 di cui alla richiesta n° 14PI028 del 10/09/2014 prot. n° 7463
- n.16 di cui alla richiesta n° 14PI041 del 18/02/2015 prot. n° 1395
- n.17 di cui alla richiesta n° 14PI022 del 10/09/2014 prot. n° 7445
- n.18 di cui alla richiesta n° 14PI046 del 19/03/2015 prot. n° 2345
- n. 19 di cui alla determinazione della Provincia di Vicenza n°998 dell'11/09/2018 di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto per impianto di recupero rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria.
- n. 20 di cui alla richiesta n°17PI002 del 16/01/2017 prot. n°486 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1115 del 03/02/2020
- n. 21 di cui alla richiesta n°18PI007 del 10/12/2018 prot. n°12643 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1152 del 03/02/2020
- n. 22 di cui alla richiesta n°19PI003 del 22/03/2019 prot. n°3230 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1079 del 31/01/2020
- n. 23 di cui alla richiesta n°19PI004 del 22/02/2019 prot. n°1993 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1376 del 07/02/2020
- n. 24 di cui alla richiesta n°19PI009 del 28/02/2019 prot. n°2258 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1275 del 05/02/2020
- n. 25 di cui alla richiesta n°19PI016 del 07/03/2019 prot. n°2476 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1707 del 26/02/2020
- n. 26 di cui alla richiesta n°19PI020 del 04/04/2019 prot. n°3841 da perfezionare nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1627 del 13/02/2020

Il contenuto degli accordi pubblico-privato di cui al presente articolo è parte integrante e sostanziale di questo PI.

Gli accordi, proposti dai proprietari, dovranno contenere la seguente documentazione:

- una scheda che riporti l'indicazione cartografica delle modifiche da apportare allo strumento urbanistico generale, corredata da specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali;
- la valutazione di compatibilità ambientale presentata ai sensi del DPCM 12/12/2005;
- documentazione tecnica per la valutazione della proposta in relazione agli obiettivi prefissati (vedi scheda indice di sostenibilità).

Nell'ambito del procedimento di formazione dello specifico PI, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientali.

Gli accordi presentati verranno analizzati calcolando l'indice di sostenibilità secondo la metodologia stabilita dalla DGRV n.1579 del 17.06.2008, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti. E' in ogni caso fatta salva la specifica valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla coerenza e sintonia della proposta con la programmazione e pianificazione.

A conclusione delle fasi di analisi, saranno definiti accordi ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, attraverso apposito accordo procedimentale, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi/quantitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi.

Nel caso di accordi ai sensi dell'art 6 della L.R. 11/2004, la loro efficacia è subordinata a specifica deliberazione del Consiglio Comunale finalizzata, alla presa d'atto delle previsioni urbanistiche richieste.

TITOLO II - INDICI E DEFINIZIONI

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI STEREOMETRICI

5.1 DEFINIZIONE DI SUPERFICIE

Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie Utile abitabile (SU) e Superficie Non Residenziale (SNR).

5.1.1 Superficie utile abitabile (SU)

E' costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni e dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne (la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle SNR), dei cavedi per impianti tecnici.

5.1.2 Superficie non residenziale (SNR)

Si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di pertinenza dell'alloggio quali:

androni di ingresso, logge, balconi, terrazzi e porticati ad uso privato, scale interne (superficie in proiezione calcolata una sola volta), rimesse o posti macchina coperti;

taverne, cantine, lavatoi / lavanderie, depositi e altri locali di pertinenza dell'organismo abitativo, centrali termiche anche singole qualora ubicati nel piano interrato degli edifici o in locali non abitabili.

Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella SNR:

- porticati pubblici o di uso pubblico, vani ascensore, cavedi per impianti tecnici, volumi tecnici emergenti dalla sagoma del tetto destinati ad extra corsa degli ascensori e di locali strettamente necessari per impianti, serbatoi e canne fumarie, scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, i pergolati con copertura discontinua o permeabile,

5.1.3 Superficie complessiva (SC)

E' data da $SC = SU + 60\% SNR$.

Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole e comunque non abitative, le superfici sono classificate in Superficie Utile (SN) e Superficie Accessoria (SA).

Superficie utile (SN)

E' costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entroterra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici funzionali all'esercizio dell'impresa.

5.1.4 Superficie accessoria (SA)

Si intende la superficie netta destinata a servizio dell'attività quali tettoie e porticati, scale interne (la cui superficie va calcolata in proiezione ed una sola volta), logge, balconi e terrazzi, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.

Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella SA: scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte.

5.1.5 Superficie totale (STO)

E' data da $STO = SN + 60\% SA$.

5.1.6 Superficie coperta (SQ)

E' data dalla proiezione orizzontale dei profili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti chiusi.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta:

- gli aggetti con sbalzo fino a m. 1,50, se superiori a tali limiti costituiscono superficie coperta per la parte eccedente.
- le coperture di parcheggio in lotti industriali e artigianali con altezza non superiore a m. 3,00 se realizzate con copertura a sbalzo (pensiline);
- le serre stagionali, le piscine scoperte;
- le scale a giorno a servizio del primo piano fuori terra;
- le scale antincendio anche per più piani;
- le costruzioni interrate pertinenziali come successivamente definite, anche esterne al sedime del fabbricato, ma con una superficie non superiore a 1,5 la superficie coperta del fabbricato stesso;
- le baracche funzionali al cantiere, cabine elettriche, tendaggi a sbalzo, canne fumarie esterne, pergolati definiti successivamente, posti a distanza minima dal confine di 1,50 ml., e in conformità a quanto stabilito dallo strumento urbanistico rispetto al confine stradale salvo eventuali deroghe dell'ente proprietario della strada;
- le strutture adibite ad arredo o ricovero attrezzi per giardini (massima una per unità abitativa), di pertinenza a fabbricati esistenti, semplicemente appoggiate sul terreno, di superficie lorda non superiore a mq. 6,00 ed aventi altezza massima della copertura, misurata all'intradosso del punto più elevato, non superiore a ml. 2,50; dette strutture debbono essere realizzate con materiali e finiture compatibili con l'ambiente di inserimento e distare almeno ml. 5.00 dal confine stradale salvo eventuali deroghe dell'ente proprietario della strada. Tali strutture non concorrono al conteggio della superficie coperta

solo se ricadenti fuori dalle zone agricole; devono tuttavia rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile da confini e fabbricati; possono essere realizzate tramite CILA previa verifica dei vincoli;

- lo spessore dei rivestimenti delle pareti esterne degli edifici esistenti alla data del 12.09.2008, eseguiti in adempimento alla normativa vigente in materia di contenimento energetico (cappotto termico) e comunque nel rispetto delle distanze minime definite dal codice civile;

- i porticati ad uso privato realizzati come pertinenza dell'abitazione fino ad una superficie complessiva contenuta entro il 25% della superficie coperta del fabbricato con un massimo di 80 mq.; detti porticati devono rispettare le distanze da confini, fabbricati e pareti finestrate; possono essere individuati come posto auto coperto (rif. Art.8,8 delle NTO);

5.1.7 Area permeabile (Ap)

Nelle sole zone a prevalente destinazione residenziale per le nuove costruzioni o gli ampliamenti entro e fuori terra, almeno il 25% del lotto di pertinenza dovrà essere permeabile. L'area si considera permeabile quando è in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.

Per le pavimentazioni in grigliato, lastre in pietra o ghiaino lavato o simili, il calcolo della permeabilità sarà in rapporto alla presenza dei giunti o fughe ampie non cementate. In caso di dimostrata impossibilità dovranno essere predisposti idonei sistemi di dispersione in loco.

5.1.8 Rapporto di copertura (Q)

E' il rapporto calcolato in percentuale (SQ/SF- superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate.

5.2 DEFINIZIONE DI SAGOMA

E' la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compresi i volumi aggettanti pieni, esclusi gli sporti aggettanti) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

5.3 DEFINIZIONI DI ALTEZZE

5.3.1 Altezza delle fronti (HF)

E' l'altezza del paramento esterno dell'edificio riferita a ogni punto del perimetro dello stesso.

Va misurata sulla verticale tra il punto di spiccato dal terreno e il bordo superiore della cornice di gronda o, in presenza di timpano, la sua altezza media, o la quota superiore del parapetto cieco, in caso di copertura a terrazza.

Si applica nel calcolo delle distanze tra edifici.

5.3.2 Altezza massima (HM)

E' ottenuta dalla differenza tra la quota minima a la quota massima di seguito definite.

QUOTA MINIMA: E' la quota coincidente con il livello del suolo naturale, mentre per i fabbricati esistenti si considera la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno. Nel caso di terreno in pendenza, la quota minima coincide con il valore medio ponderale delle diverse quote misurate sul perimetro del fabbricato o del corpo di fabbrica. Qualora parti dello stesso edificio abbiano il piano di spiccato a quote diverse si assumerà per ogni parte la corrispondente quota minima. Quando sia necessario procedere preliminarmente ad interventi di rimodellazione del terreno la quota minima coincide con quella fissata dal piano di urbanizzazione o stabilita dal provvedimento edilizio, previa presentazione dei profili.

QUOTA MASSIMA: E' la quota della linea formata dalla intersezione del paramento interno del muro di facciata, con l'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile o agibile, o suscettibile di essere reso abitabile o agibile anche con interventi successivi; nel caso di soffitto a travatura a vista, l' altezza va misurata all' intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è maggiore di due volte l'altezza del trave stesso, all' intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore. Nel caso di edifici con tipologia specializzata (es. capannoni industriali) la quota va misurata al netto della struttura portante del coperto. Qualora il solaio di copertura dell'ultimo piano non sia orizzontale si fa riferimento alla quota media del suo intradosso.

5.4 DEFINIZIONE DI DISTANZE

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato.

5.4.1 Distanza dai confini di proprietà (DC)

è la distanza minima radiale intercorrente tra la SQ - superficie coperta del fabbricato ed il confine di proprietà. Sono ammesse distanze diverse dai confini di proprietà da quelle stabilite nelle presenti norme previo assenso del confinante. L'assenso, dovrà essere registrato e trascritto. La normativa riguardante le distanze dai confini non si applica alle costruzioni (solo se queste non hanno sovrastanti corpi di fabbrica) che emergono al di sopra del livello di campagna originario per un'altezza non superiore a cm. 50, misurati all'estradosso, cioè a copertura finita

5.4.2 Distanza dai confini stradali (DS)

è la distanza minima radiale intercorrente tra SQ - superficie coperta del fabbricato entro e fuori terra, ed il confine stradale, come definito dal Nuovo codice della strada.

Salve le particolari norme dettate per le varie zone territoriali omogenee, per le costruzioni all'interno delle zone edificabili devono essere osservate le seguenti distanze dal ciglio stradale (rif. "confine stradale" art. 3 del Codice della Strada):

- m 5,00 da strade di larghezza inferiore a m 7,00;
- m 7,50 da strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00;
- m 10,00 da strade di larghezza superiore a m 15,00.

Per ogni altro caso sono richiamate le distanze previste dal D.M. 1/4/68 n. 1404, salvo deroghe specifiche e motivate da parte del proprietario dell'arteria stradale stessa (per strade comunali urbane mediante Delibera Di Giunta Comunale).

5.4.3 Distanza tra edifici (DF)

E' la distanza minima misurata ortogonalmente intercorrente tra SQ - superficie coperta del fabbricato di edifici diversi nel caso in cui almeno una delle due pareti frontistanti sia finestrata. Viene in tal caso considerata distanza anche la rientranza degli edifici, qualora la profondità della rientranza stessa superi i due terzi della larghezza della medesima rientranza.

5.4.3bis Distacco tra edifici (DDF)

E' la distanza minima misurata radialmente tra SQ - superficie coperta del fabbricato di edifici diversi.

5.4.4 Distanza tra edifici e limiti di zona (DZ)

Per i nuovi fabbricati e gli ampliamenti si individuano le distanze minime dai limiti di zona secondo la seguente tabella:

	<u>zona a destinazione residenziale o agricola</u>	<u>altre zone</u>
<u>nuovo fabbricato</u> o <u>ampliamento</u>	<u>a confine</u>	<u>≥ mt. 5,00</u>

5.5 DEFINIZIONE DI VOLUMI

5.5.1 Volume (VU)

È definito come somma dei prodotti delle superfici coperte per la rispettiva altezza massima.

Non concorrono nel calcolo dei volumi:

- i portici di uso pubblico;
- i porticati ad uso privato realizzati come pertinenza dell'abitazione fino ad una superficie complessiva contenuta entro il 25% della superficie coperta del fabbricato con un massimo di 80 mq.; detti porticati devono rispettare le distanze da confini, fabbricati e pareti finestrate; possono essere individuati come posto auto coperto (rif. Art.8,8 delle NTO);
- i locali pertinenziali interrati le cui porzioni non emergano per più di 50 cm. dal piano di campagna originario;
- le logge rientranti fino ad una profondità di 1,5 ml a partire dal bordo esterno;
- i sottotetti con altezza media inferiore a mt. 1,50 non accessibili attraverso scale permanenti;
- gli scomparti definiti da apposita legislazione;
- i volumi tecnici.

5.5.2 Volume tecnico (VC)

E' il volume strettamente necessario a consentire l'accesso e a contenere quelle parti degli impianti tecnici a servizio dell'edificio (impianto idrico, termico, di condizionamento, extra corsa ascensori, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, canne fumarie esterne, ecc.) che non possono essere comprese, per esigenze tecnico-funzionali, entro il corpo dell'edificio stesso e che non sono collegabili al ciclo produttivo lavorativo.

5.5.3 [abrogato]

5.5.4 Costruzioni interrate pertinenziali

Sono da considerare tali le costruzioni interrate o le loro porzioni che non emergono per più di 50 cm. dal piano di campagna originario misurato all'estradosso della copertura finita, realizzate in funzione del fabbricato principale e ad esso funzionalmente collegato (solo se queste non hanno sovrastanti corpi di fabbrica). Sono ammesse lievi modifiche al piano di campagna originario attraverso appositi provvedimenti edilizi per una migliore conformazione dello stato dei luoghi.

5.6 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI

5.6.1 Carico urbanistico (CU)

Esprime il peso complessivo indotto sul sistema delle infrastrutture della mobilità da parte delle attività insediate e da insediare. Dal punto di vista parametrico il CU viene identificato dalle dotazioni di parcheggio pubblici e privati.

5.6.2 Superficie Fondiaria Vincolata (SFV)

1) I nuovi volumi che saranno realizzati determinano un vincolo automatico di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente, determinato in base agli indici di edificabilità previsti dal PI e da sue varianti (superficie di pertinenza urbanistica).

2) I fabbricati esistenti alla data di approvazione del PI, determinano un vincolo automatico di inedificabilità sulle aree scoperte, definite dai relativi provvedimenti abilitativi (licenze, concessioni, P. di C., etc.), contigue a quella su cui insiste il

fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore prescritto dagli indici di zona del PI. In mancanza di titoli abilitativi la superficie fondiaria vincolata si estende sulle aree contigue di proprietà, fino a raggiungere il valore degli indici assegnati.

3) La definitiva demolizione totale o parziale di un fabbricato, riduce o annulla il vincolo di inedificabilità corrispondente.

4) Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di vincolo su terreno edificabile contiguo purché tale terreno formi una sola figura geometrica anche se non ricadente in una stessa zona territoriale omogenea.

5.7 DOTAZIONI MINIME DI STANDARD

Le articolazioni quantitative delle dotazioni relative agli standard urbanistici residenziali sono le seguenti:

- parcheggi pubblici	8,00 mq/ab. PRIMARIO	
- verde pubblico	12,50 mq/ab. di cui:	6,50 mq/ab PRIMARIO (Verde attrezzato) 6,00 mq/ab SECONDARIO (Verde di quartiere)
- attrezzature scolastiche	4,50 mq/ab. SECONDARIO	
- attrezzature collettive	5,00 mq/ab. SECONDARIO	

Laddove non si ravvisi una adeguata funzionalità dello standard secondario, sia per dimensioni che per conformazione in relazione all'ambito d'intervento del PUA, potrà essere accordata la monetizzazione al valore unitario ICI stabilito per analoghe aree edificabili.

Nel caso di interventi in ambiti di PUA, che prevedano mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, con incremento del carico urbanistico, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazioni edilizie che aumentino il carico urbanistico, nuovi edifici e ampliamenti, devono essere reperiti i relativi standard a parcheggio pubblico/uso pubblico. Nel caso di impossibilità e/o riconosciuta insufficiente accessibilità e fruibilità pubblica degli spazi, potrà essere accordata la loro monetizzazione al valore unitario ICI stabilito per analoghe aree edificabili.

5.8 DEFINIZIONI

5.8.1 Definizione di area d'intervento

E' la superficie interessata dall'intervento urbanistico e/o edilizio.

5.8.1 Centro Storico

Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Il Centro Storico è costituito da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico, ambientale e paesaggistica.

5.8.3 Unità minima di intervento UMI

E' l'area di intervento individuata con apposito perimetro all'interno dell'insediamento storico. Può comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi.

Nel territorio rurale la Umi è costituita dall'insieme di edifici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (identificata con ogni singola scheda).

5.8.4 Rudere

Si definisce rudere il manufatto in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, sulle tracce riscontrabili in loco, ricostruire l'impianto e la consistenza originaria.

5.8.5 Superfetazione

E' un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l'organismo storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici.

5.8.6 Portico

Sistema distributivo orizzontale posto al piano terra, fisicamente delimitato ed aperto su minimo due lati costituenti almeno il 50% del suo perimetro, delimitato da colonne o pilastri a sostegno della copertura o dell'edificio sovrastante.

5.8.7 Loggia

Sistema distributivo orizzontale posto ai piani superiori, aperto all'esterno da almeno un lato.

5.8.8 Balcone

Ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, delimitato da parapetto.

5.8.9 Terrazzo

Spazio praticabile scoperto, posto in elevazione, e a copertura di ambienti sottostanti, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti.

5.8.10 Tettoia

Struttura sorretta da pilastri, esterna alla sagoma dell'edificio, che copre uno spazio aperto, priva di qualsiasi tamponatura laterale.

5.8.11 Pensilina

Struttura di copertura aggettante.

5.8.12 Pergolato

Telaio, semplicemente infisso o ancorato al terreno, privo di fondazioni, grondaie, pluviali, e tamponamenti laterali, perfettamente orizzontale, con piante rampicanti o coperture permeabili.

ART. 6 - CATEGORIE DI INTERVENTO _ SCHEDE DI PIANO _ (art. 19 PATI)

1. Il PI definisce le seguenti categorie di intervento per gli edifici schedati:

CATEGORIA DI INTERVENTO N. 1

Comprende gli immobili di notevole interesse storico, architettonico monumentale e testimoniale che si intendono conservare e che hanno le seguenti caratteristiche tipologiche:

- villa, villino, palazzi, palazzine, edifici a torre, edifici a corte, edifici pubblici.

Gli interventi dovranno essere rivolti a conservare i valori formali e storici dell'edificio o a ripristinare o evidenziare l'originario assetto distributivo orizzontale e verticale interno ed esterno, i rapporti volumetrici, le partiture e proporzioni dei fori, i tipi e le forme delle coperture e dei profili piani altimetrici nel massimo rispetto di materiali, tecniche costruttive e sistemi statici.

In tali manufatti sono pertanto ammessi gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

Sono ammessi ampliamenti solo se specificati nelle schede di Piano. Inoltre sono possibili ampliamenti se legati ad interventi di prevalente interesse pubblico previa acquisizione del parere del competente ente di tutela del vincolo.

CATEGORIA DI INTERVENTO N. 2

Comprende gli immobili di notevole interesse storico, architettonico monumentale e testimoniale che meritano una tutela dell'aspetto dell'edificio e che hanno le seguenti caratteristiche tipologiche:

- villa, villino, palazzi, palazzine, edifici a torre, edifici a blocco, edifici a corte, edifici a schiera, edifici pubblici;

Gli interventi dovranno essere rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità attraverso il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio finalizzata ad un uso più appropriato alle attuali esigenze degli edifici ed alloggi esistenti.

Il ripristino storico-estetico degli edifici o la migliore funzionalità si perseguono comunque nel rispetto "degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso. Si devono intendere ammissibili, contenute modifiche di forma con altrettanto contenute trasposizioni di volume, che in ogni caso non comportino la distruzione totale dell'edificio originario e ne conservano il volume.

Pertanto eventuali demolizioni, dovute a crolli o gravi lesioni, e finalizzate alla ricostruzione del fabbricato nello stesso sedime e con le medesime caratteristiche tipologiche dovranno essere avvalorate da una perizia asseverata redatta da ingegnere o da altro tecnico abilitato. Tale intervento dovrà essere puntualmente descritto e motivato e farà parte integrante del provvedimento edilizio. Sono ammessi ampliamenti, laddove specificati nelle relative schede, purché in sintonia con l'edificio e preservando l'immagine storico testimoniale dello stesso.

In tali manufatti sono ammessi gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.
- ristrutturazione filologica.

Vi rientrano anche quegli interventi che, posti in atto in alcune parti dell'edificio, ne consentono la modifica della destinazione d'uso senza alterare il modello tipologico distributivo esterno dell'edificio.

CATEGORIA DI INTERVENTO N. 3

Comprende gli immobili di non particolare pregio e che hanno le seguenti caratteristiche tipologiche:

- palazzi, palazzine, edifici a torre, edifici a blocco, edifici a corte, edifici a schiera, edifici pubblici;

Comprende i casi di più completa trasformazione dell'organismo originario con modifiche che possono essere radicali, supponendosi il fabbricato meritevole di salvaguardia non per valore proprio, ma per l'impatto della sua immagine nell'ambiente circostante. Sono ammessi ampliamenti, laddove specificati nelle relative schede, ovvero in applicazione delle norme comuni di cui all'art.8 purché in sintonia con l'edificio.

In tali manufatti sono ammessi gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.
- ristrutturazione filologica;
- ristrutturazione edilizia.

Vi rientrano quegli interventi che, posti in atto in alcune parti dell'edificio, ne consentono la modifica della destinazione d'uso- Per volumi pertinenziali o accessori per i quali è previsto il presente grado d'intervento è altresì ammessa la loro trasposizione e accorpamento verso il fabbricato principale se quest'ultimo non è sottoposto a gradi d'intervento 1-2.

Gli edifici schedati con il grado di intervento "3", autorizzati come annessi rustici ai sensi della LR 24/85 o realizzati e sanati in forza delle normative sul condono edilizio, non possono modificare l'attuale destinazione d'uso agricola tranne che con specifico PI approvato. Gli edifici (o parti di essi) che non risultino inseriti all'interno delle schede ma che risultino legittimi, possono essere oggetto di interventi edilizi fino al grado di intervento n. 3, senza modifiche della destinazione d'uso.

Gli edifici a destinazione artigianale, industriale, commerciale e direzionale di nuova schedatura, inseriti nel PI 2010 (approvato con DCC n.43 del 11/11/2013), non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso se non esplicitamente indicato nella cartografia di PI.

CATEGORIA DI INTERVENTO N. 4

Della presente categoria fanno parte gli interventi di nuova edificazione classificati secondo i seguenti criteri:

- aumento dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare in orizzontale o la estensione in senso verticale (sopraelevazione) di tutta o parte della costruzione esistente
- nuove edificazioni individuate puntualmente con precisa sagoma;
- traslazioni volumetriche.

Per volumi pertinenziali o accessori per i quali è previsto il presente grado d'intervento è altresì ammessa la loro trasposizione e accorpamento verso il fabbricato principale se quest'ultimo non è sottoposto a gradi d'intervento 1-2.

Le edificazioni in ampliamento o derivanti da traslazioni volumetriche dovranno avere le destinazioni d'uso dell'edificio principale.

CATEGORIA DI INTERVENTO N. 5

Comprende la demolizione dell'immobile senza possibilità di alcuna ricostruzione o traslazione. La demolizione dovrà essere contestuale nell'ambito del titolo edilizio inerente qualsiasi edificio dello stesso proprietario.

2. In tutti gli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-architettonici, per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione entro il limite della quantità di volume originario esistente; in coerenza con i caratteri architettonici e ambientali circostanti;

3. Nel caso in cui venga dimostrata, attraverso idonea documentazione storica, statica, iconografica redatta da tecnico esperto abilitato, l'errata classificazione degli edifici oppure venga riscontrata una condizione di oggettivo degrado che ne pregiudichi il recupero; è ammessa la variazione del grado di protezione esclusivamente da 2 a 3 e relativa categoria di intervento, tramite deliberazione consiliare.

4. la realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche dovrà essere attuata nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

ART. 7- PARCHEGGI PRIVATI

In tutte le nuove costruzioni residenziali, ampliamenti, cambio di destinazione d'uso con o senza opere e demolizioni con ricostruzione, devono essere reperiti appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Tale dotazione dovrà essere reperita con almeno il 50% del parcheggio effettivo al netto delle aree di manovra (salvo norme più restrittive derivanti da leggi statali o regionali).

Nella dotazione di parcheggi una quota parte degli spazi dovrà essere attrezzata per il posteggio di biciclette e ciclomotori nella misura del 10% di cui almeno la metà al coperto.

I pubblici esercizi esistenti potranno dotarsi di parcheggi di pertinenza dell'attività utilizzando anche aree con destinazione diversa e non specifica prossime alla sede dell'attività. In caso di aree inedificabili si dovranno utilizzare prioritariamente le fasce di rispetto stradale o aree ad esse finitime, fino ad un massimo pari a due volte la dotazione minima prevista dalle norme ed è fatto obbligo di realizzare pavimentazioni in terra battuta, ghiaia o simili e di adottare gli accorgimenti necessari (es. strato separatore) per rendere possibile il ripristino della situazione originaria alla cessazione dell'attività.

Per i parcheggi valgono le norme specifiche delle singole Z.T.O., integrate con la seguente prescrizione:

- il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a ml. (2.50 x 5.00) A questa superficie vanno aggiunti adeguati spazi di manovra.

TITOLO III-NORME GENERALI E ZONIZZAZIONE

ART. 8 - NORME COMUNI ALLE VARIE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Sugli edifici esistenti, salvo diversa indicazione specifica del presente piano o di normative sovraordinate, possono essere realizzati, comunque, i seguenti interventi:

a) Gli edifici esistenti conformi alla strumentazione urbanistica vigente possono essere oggetto di ogni intervento edilizio, compresa la demolizione con ricostruzione conservando o modificando le precedenti altezze e distanze. E' in ogni caso consentito un aumento di volume massimo di 60 mc. per ogni unità funzionale (alloggio, azienda produttiva agricola, etc.) a condizione che il volume sia armonicamente inserito nell'edificio esistente oppure nell'area di stretta pertinenza dell'edificio stesso. Sono comunque fatte salve e prevalenti le indicazioni puntuali riportate nella cartografia di PI o nelle schede predisposte per alcuni fabbricati. Tale volume può essere utilizzato oltre che per l'ampliamento, anche per la sopraelevazione o la realizzazione di opere accessorie quali casette per gioco o ricovero attrezzi da giardino, attrezzature ludiche ecc.

b) Gli edifici esistenti, non ricadenti in zona per attrezzature pubbliche o soggette ad esproprio, aventi destinazione d'uso non conforme alla strumentazione urbanistica vigente possono essere conservati ed ampliati nel limite di 30 mc. per ogni unità funzionale per esigenze igienico-sanitarie e/o funzionali, a condizione che il volume in ampliamento sia armonicamente inserito nell'edificio esistente. Detto ampliamento vale per una sola volta dopo il 25.07.1989 (data di approvazione PRG - D.G.R. n. 4301 del 25.07.1989); pertanto il ricorso alle possibilità previste dal presente articolo deve essere citato nella domanda, negli elaborati grafici e nel Provvedimento. Se tali edifici ricadono in zone destinate ad uso pubblico, e risultano in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente possono essere oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'ampliamento consentito al precedente comma 1 lettera a) non esclude l'applicazione di altre disposizioni normative che consentono la realizzazione di volumi in deroga agli indici di zona. E' possibile utilizzare congiuntamente tale volumetria ad altre volumetrie derivanti da deroghe previste dalle presenti norme.

3. E' consentita la realizzazione di pergolati. Tali strutture non vengono conteggiate ai fini del volume e della superficie coperta. I pergolati devono rispettare la distanza minima di mt. 1.50 dal confine di proprietà.

4. Costruzioni di natura particolare quali torri piezometriche, silos, cisterne, cabine elettriche, tralici o strutture metalliche, antenne (diverse da quelle di uso domestico) sono consentite solo se strettamente funzionali all'attività esercitata e se non ricadono entro aree vincolate o tutelate dalle presenti norme o da norme statali e regionali.

5. La demolizione è comunque esclusa per gli edifici che rivestono particolare pregio storico, artistico, architettonico e/o ambientale specificati nelle tavole del PI.

6. In tutto il territorio la distanza minima dal confine stradale da rispettare nella realizzazione di passi carrai non dovrà essere inferiore a ml 5.00. Nel caso di incongruenza con i confini stradali, la distanza va misurata dal limite della carreggiata. In caso di impossibilità per la presenza di edifici o manufatti preesistenti, potrà essere realizzato un arretramento di mt. 3.00 a condizione che venga predisposta un'area per la sosta longitudinale, con una lunghezza minima di mt. 5.00, in corrispondenza del passo carraio.

7. Costruzioni interrato:

Sono consentiti vani interrati per una superficie non superiore ad 1,5 volte la superficie coperta dell'edificio principale, anche esterni al sedime dell'edificio. Le aree di manovra per l'accesso ai piani interrati devono obbligatoriamente essere coperte e la somma di tali aree e dei locali interrati non deve comunque superare il 60% della superficie del lotto di pertinenza. Tale limite può essere superato solo in caso di PUA

8. Per le nuove costruzioni, le demolizioni e ricostruzioni ed i cambi di destinazione d'uso a residenziale, nell'ambito della dotazione di parcheggio privato, dovrà essere prevista almeno una autorimessa coperta con superficie utile non inferiore a mq. 12,50 e nella misura minima di una autorimessa per ogni nuova unità abitativa. L'agibilità delle singole unità abitative è subordinata all'effettiva fruibilità di tale autorimessa; tale dotazione dovrà essere assicurata anche per gli ampliamenti con aumento delle unità abitative, laddove le dimensioni e conformazioni del lotto lo consentano.

9. I sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 possono essere recuperati ai fini abitativi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa regionale vigente.

10. La fascia di rispetto di cui all'art. 41, comma 1, lettera g) della L.R. 11/2004 del Torrente Astico, Torrente Igna e canale Mordini, è stabilita in mt. 100,00; la stessa fascia di rispetto è ridotta a mt. 30,00 per le zone edificabili, per le zone agricole "ZARC" e per gli edifici di interesse storico-ambientale. Nelle fasce di rispetto come sopra articolate oltre agli interventi edilizi previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001;

- b) gli interventi puntuali previsti dalla normativa vigente relativi ai cambi di destinazione d'uso da destinazione agricola a residenziale mediante recupero dell'annesso rustico esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente (dotazione di servizi igienici, copertura di scale esterne, etc.);

d) opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.

Gli interventi edilizi di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto (salvo che questo non sia stabilito da specifiche schede di piano) e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

La fascia di rispetto viene misurata dall'unghia esterna dell'argine principale o, se non ci sono arginature, dal limite dell'area demaniale.

ART. 9 - EDIFICABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI (tav. n. 3 del PATI- fragilità)

Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle relative all'edificazione in zona sismica ed il D.M. LL.PP. 11.03.1988 e succ. modifiche, l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato, deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle indicazioni dell'indagine geologica allegata al PATI e specificatamente alla "carta delle fragilità" che suddivide il territorio comunale in 3 classi e cioè:

- area idonea
- area idonea a condizione
- area non idonea

Deve quindi essere prodotta, nella fase di presentazione del provvedimento, un'adeguata sezione stratigrafica dei terreni di fondazione accompagnata da specifica relazione geologica/geotecnica.

ART. 10 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI (art. 11 PATI)

1. Gli interventi edilizi superiori a 3000 mc. o che prevedano almeno 8 unità immobiliari principali, in ambiti residenziali di nuova edificazione o/e di trasformazione dell'esistente, sono sempre assoggettati a preventiva approvazione di PUA.

2. Gli edifici esistenti in zone residenziali ma con destinazione d'uso in contrasto con la zona urbanistica, possono essere mantenuti allo stato attuale, essendo ammesse solamente opere di cui alle lett. a), b), c) del DPR 380/2001. Interventi di cui alla lett d) del DPR 380/2001 saranno ammessi a condizione che venga conformata la destinazione d'uso dell'edificio alla destinazione di zona vigente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 18 e 19 delle presenti norme.

3. All'interno delle zone residenziali è ammessa la deroga alla distanza dalle strade, solo su parere conforme dell'ente proprietario della strada e solo per gli accessori residenziali (autorimesse, ripostigli, etc.), sia per manufatti entro che fuori terra. La deroga può essere concessa solo nei casi in cui l'intervento non costituisca pregiudizio alla viabilità stradale, l'impossibilità, per la particolare conformazione del lotto, a realizzarlo nel rispetto delle distanze stabilite dalla sede stradale, o per mantenere l'allineamento con un fronte edificato preesistente che, a giudizio dell'Amministrazione, sia valutato urbanisticamente significativo.

In questi casi l'Ente proprietario della strada (per il Comune l'organo competente) rilascia l'Autorizzazione alla deroga e l'Ufficio provvede all'emissione del provvedimento edilizio.

ART. 11 - CENTRO STORICO (art. 19 PATI)

La Zona Territoriale Omogenea di tipo "A" comprende la parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono caratteri storici, architettonici, artistici, di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

In tali Zone si promuove il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Le destinazioni d'uso ammesse in queste aree sono:

- residenziale;
- commerciale;
- direzionale;
- artigianato di servizio;
- turistico - ricettive.

Gli IED ammessi per gli edifici o loro porzioni, sono stabiliti dal PI tramite gradi di intervento.

Interventi edilizi diversi dai gradi d'intervento del PI, saranno ammessi solo in presenza di un PUA il cui ambito di intervento dovrà consentire lo sviluppo di una corretta progettazione urbanistica ed architettonica.

Per gli IED, gli standard dovranno essere reperiti nei casi di mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, per le ristrutturazioni urbanistiche, per gli interventi di nuova edificazione e per gli ampliamenti volumetrici relativamente alla sola parte in aumento.

Nel caso di impossibilità e/o riconosciuta insufficiente accessibilità e fruibilità pubblica degli spazi da destinare a standard, potrà essere proposta la loro monetizzazione pari al valore ICI stabilito per analoghe aree edificabili.

Nelle zone all'interno del perimetro del centro storico, in cui è previsto il PUA, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

Indice di edificabilità territoriale:

N. Z.T.O.	I. T.
1	1,00
2	2,40
3	1,70
4	1,50
5	2,20
6	1,30

- altezza massima del fabbricato: come edifici circostanti di interesse ambientale ma non superiore a 10,00 ml;
- le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra edifici, possono essere diverse da quelle generalmente previste ai sensi dell'art. 9 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444 e saranno precisate da PUA e dagli interventi edilizi diretti.

ART. 12 - ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

Sono aree a destinazione residenziale totalmente o parzialmente edificate.

Le destinazioni principali di queste aree sono:

- residenziale;
- commerciale;
- direzionale;
- artigianato di servizio
- turistico-ricettive.

In queste zone il PI si attua per IED nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- indice di edificabilità fondiaria indicato di seguito.
- distanza minima radiale dai confini e tra edifici pari a mt. 5,00;
- distanza minima ortogonale tra edifici pari a mt. 10,00;

Le recinzioni dovranno essere preferibilmente costituite da cortine vegetali su supporti metallici; In caso di esistenza sullo stesso fronte strada di altre recinzioni, le nuove dovranno essere esteticamente compatibili con queste.

Indice di edificabilità fondiaria per singola zona:

N. zona	indice fondiario mc/mq	h massima fabbricato	rapporto di copertura	precedente PRG
1	1,5	9,5	40%	B1
2	1,5	9,5	40%	B2
3	1,9	9,5	40%	B3
4	1,5	9,5	40%	B4
5	1,5	9,5	40%	B5
6	2,2	9,5	40%	B6
7	1,5	9,5	40%	B7
8	1,5	9,5	40%	B8
9	1,5	9,5	40%	B9
10	1,5	9,5	40%	B10
11	1,7	9,5	40%	B11
12	1,5	9,5	40%	B12
13	1,5	9,5	40%	B13
14	2,7	9,5	40%	B14

15	1,5	9,5	40%	B15
16	1,5	9,5	40%	B16
17	1,7	9,5	40%	B17
18	1,5	9,5	40%	B18
19	1,5	9,5	40%	B19
20	1,5	9,5	40%	B20
21	1,5	9,5	40%	B21
22	1,5	9,5	40%	B22
23	1,5	9,5	40%	B23
24	1,5	9,5	40%	B24
25	1,5	9,5	40%	B25
26	-	9,5	40%	B26
27	1,5	9,5	40%	B27
28	1,5	9,5	40%	B28
29	1,5	8,0	40%	C1-1
30	1,5	8,0	40%	C1-2
31	1,5	8,0	40%	C1-3
32	1,5	8,0	40%	C1-4
33	1,5	8,0	40%	C1-5
34	1,5	9,5	40%	Ex produttivo IED art.15 PI
35	1,5	9,5	40%	Ex produttivo IED art.15 PI
36	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PdL "Villa Capra"
37	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PEEP
38	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PEC IMFRA
39	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PEC SUMAN
40	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PEC PR 32
41	volumi esistenti	esistente	esistente	Ex PEC GROTTO/MION
42	1,2	7,5	40%	Accordo n°20
44	Volume assegnato 500 mc	7,5	40%	Convenzione n°33

36, 37, 38, 39, 40, 41: in caso di intervento su lotti edificati, lungo i fronti prospicienti aree pubbliche, dovranno essere sempre rispettati gli allineamenti rispetto agli edifici contermini in pianta e in elevazione, eventualmente determinati dal piano attuativo unitario originario ancora riconoscibili.

ART. 12 bis - INTERVENTI DIRETTI SOGGETTI A CONVENZIONE URBANISTICA

Gli interventi di seguito elencati, inseriti con successivi PI, sono assoggettati agli oneri ed obblighi assunti con convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti che è parte integrante e sostanziale del presente PI:

N.	CONVENZIONE	INTERVENTO PUNTUALE	PRESCRIZIONI
1	proposta prot.n. 7543 del 17.09.2010	Demolizione e recupero di alcuni volumi ad uso accessori residenziali	L'accessorio non può essere destinato alla residenza stabile (sia per nuove u.i. che per ampliamenti) se non con apposito nuovo PI.
21	istanza n° 25 14PI025_proposta prot. n 7460 del 10.09.2014	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° DCC 04.11.2015

N.	CONVENZIONE	INTERVENTO PUNTUALE	PRESCRIZIONI
22	Istanza n° 24 14PI025_proposta prot. n° 7447	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° 7804 del 07.09.2015
23	Istanza n° 44 14PI044_proposta prot. n° 2447	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° 8016 del 11.09.2015
24	Istanze n° 2/17 14PI002_proposta prot. n° 7438 e 14PI017_proposta prot. n° 7438	Recupero e ampliamento di fabbricato esistente di 250 mc Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° 7971 del 10.09.2015
25	Istanza n° 3/12 14PI003_proposta prot. n° 7104 e 14 PI012_proposta prot. n° 7104	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 1200 tramite demolizione annesso agricolo non più+ funzionale alla conduzione del fondo Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° 7957 del 10.09.2015
26	Istanza n°31 14PI031_proposta prot. n° 7530	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° DCC 04.11.2015
27	Istanza n°32 14PI032_proposta prot. n° 7531	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° DCC 04.11.2015/04.11.2015
28	Istanza n°47 14PI047_proposta prot. n° 2552	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600 Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° 7890 del 09.09.2015
29	Istanza n°48 14PI048_proposta prot. n° 2821	Aumento di 200 mc (raggiungimento complessivi mc 800) Inserito con VPI6_2015	Convenzione Prot. n° DCC 04.11.2015
30	Istanza n°1 15PI002_proposta prot. n° 10905	Demolizione e ricomposizione di fabbricato esistente per realizzazione di abitazione bifamiliare di mc 1200. Intervento coordinato con convenzione urbanistica n. 31.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1457 del 10/02/2020
31	Istanza n°1 19PI019_proposta prot. n° 3226	Demolizione e ricomposizione di fabbricato esistente per realizzazione di abitazione bifamiliare di mc 1200. Intervento coordinato con convenzione urbanistica n. 30.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1456 del 10/02/2020
32	Istanza n°3 16PI006_proposta prot. n° 12005	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 800 con impegno di trasferimento residenza in Sarcedo.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1145 del 03/02/2020
33	Istanza n°7 18PI004_proposta prot. n° 5047	Nuova zona residenziale (R744) con volumetria assegnata di mc 500.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1033 del 30/01/2020
34	Istanza n°8 18PI005_proposta prot. nn° 7560- 3044	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 728 del 21/01/2020
35	Istanza n°9 18PI006_proposta prot. n° 9184	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1087 del 31/01/2020
36	Istanza n°11 19PI001_proposta prot. n° 10398	Recupero parziale di annessi agricoli esistenti con destinazione residenziale per mc 500.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1004 del 29/01/2020
37	Istanza n°12 19PI003_proposta prot. n° 1220	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 300.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1271 del 05/02/2020

N.	CONVENZIONE	INTERVENTO PUNTUALE	PRESCRIZIONI
38	Istanza n°16 19PI011_proposta prot. nn° 2254- 3274	Riqualificazione organismo edilizio esistente con ampliamento e parziale cambio d'uso a residenza per totali mc 800.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 1329 del 06/02/2020
39	Istanza n°19 17PI017_proposta prot. n° 2476	Realizzazione di una nuova abitazione di mc 600.	Convenzione nei termini di cui alla dichiarazione di impegno prot. n° 733 del 21/01/2020

ART. 13 - ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

1. L'edificazione in queste aree è subordinata alla preventiva approvazione di un PUA e/o soggette alla normativa del relativo PEC (Piano Esecutivo Confermato).

N. zona	indice territoriale mc/mq o volume mc	PUA/PEC	precedente PRG
1		PEC denominato MARCANTE	PEC 1
4		PEC denominato PRIMAVERA	PEC 5
5		PEC denominato MADONNETTA	PEC 6
6		PEC denominato CENTRO STORICO	PEC 7
9	volume esistente	PR obbligo	PEC 11
10		PEC denominato CAVALLINO NORD	PEC 12
11		PEC denominato LA QUERCIA	PEC 13
13	4,00	PUA	B29
15	volume esistente	PR obbligo	B31
16		PEC denominato DE GASPERI	C2/1
18 a/b	volume esistente stimato in complessivi 14.500 mc	PUA denominato area VULCANO	Zona agricola art 21 individuata dal PATI come "aree di riqualificazione e conversione"
19 a/b	aggiuntivi 1200 mc	PUA denominato VIA DEI TIGLI 25	

2. Lo schema relativo all'organizzazione della viabilità e degli spazi pubblici eventualmente riportate nelle tavole di PI può essere marginalmente modificato dal PUA fermi restando i criteri informativi fondamentali.

3. Nelle aree soggette a PUA la nuova edificazione è condizionata al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi procedurali.

4. Nei piani attuativi per l'urbanizzazione della zona R/SUA 16 (ex zona C2/1) vale quanto prescritto dalla Regione Veneto, Unità Periferica Genio Civile di Vicenza con parere in data 31 ottobre 2006 prot. 623263 in merito alla Variante nr 17.

5. Nella zona R/SUA 16 (ex zona C2/1) il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione di un filare alberato lungo il perimetro dell'area verso Villa Capra al fine di garantire il rispetto del vincolo e dovrà essere esclusa la possibilità di realizzare strade di accesso alla nuova zona residenziale lungo il confine est dell'area.

6. Nell'ambito soggetto a PUA n° 18 detto "Area Vulcano" il piano di recupero dovrà prevedere la conversione dell'attuale volumetria previa dimostrazione, tramite apposita relazione e documentazione a firma di tecnico abilitato, dell'effettiva consistenza dei volumi esistenti.

7. Nell'ambito soggetto a PUA n° 19 detto "Via dei Tigli 25" l'attuazione degli interventi è sottoposta a preventivo parere ULSS per quanto riguarda la fascia di vincolo cimiteriale.

ART. 14 - NORME COMUNI ALLE AREE PRODUTTIVE

Gli edifici destinati alle attività, industriali e artigianali, di prestazione di servizio e di deposito, anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente devono sottostare alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi e devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente regolamento ed a quanto in materia predisporrà l'autorità sanitaria locale.

I locali che, pur funzionali alle attività produttive, non sono destinati alle lavorazioni ma a funzioni accessorie, quali gli uffici, gli spogliatoi, i refettori, le camere di medicazione, gli ambulatori aziendali etc., dovranno avere le stesse caratteristiche dei locali abitabili.

Le recinzioni devono avere altezza massima inferiore a mt 3,00 e possono essere cieche solo tra confini.

In tutte le zone destinate ad insediamenti produttivi il 15% della superficie del lotto, qualunque sia la possibilità di copertura, dovrà rimanere permeabile all'acqua piovana e rispettare le indicazioni del Prontuario di Mitigazione del PI. In caso di impossibilità dovranno essere predisposti idonei sistemi di dispersione in loco.

Nel caso di immobili a destinazione produttiva artigianale-industriale il parcheggio privato deve essere reperito in misura pari al maggiore dei due valori tra il 10% della superficie fondiaria ed il 15% della superficie lorda su più piani. Tale dotazione dovrà essere reperita con almeno il 50% del parcheggio effettivo al netto quindi delle aree di manovra.

ART. 15 - ZONE PRODUTTIVE SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

Queste zone sono già interessate da edifici con destinazione produttiva e commerciale e consentono pochi ulteriori insediamenti e/o ampliamenti.

-DESTINAZIONI D'USO

Principali:

Attività artigianali industriali;

Laboratori di ricerche e di analisi;

Magazzini depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva;

Secondarie:

Magazzini, depositi, commercio, direzionale e artigianato di servizio;

Uffici pubblici e privati;

Complementari:

Residenza: è ammessa l'edificazione per ogni attività produttiva di una abitazione, con volume massimo di 500 mc, per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti, a condizione che la superficie produttiva sia superiore a 400 mq.

-TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante IED

-PARAMETRI URBANISTICI

Rapporto di copertura non superiore al 60% della superficie del lotto;

Altezza massima mt 10,50, esclusi volumi tecnici;

Distanza minima dai confini a mt 5,00.

Distanza tra fabbricati non minore dell'altezza della fronte più alta, con un minimo di mt 10,00.

Arretramento dalle strade pari almeno a mt 10,00.

È consentita la realizzazione di tettoie a confine del lotto purché queste siano a sbalzo, ad un'unica falda avente altezza di gronda costante e non superiore a mt 2,50 e linea di colmo la cui proiezione sul piano orizzontale coincida con la linea di confine e la cui altezza massima all'estradosso sia inferiore a ml 3.00. Queste strutture non rientrano nel computo di superficie coperta e volume

Nel caso di esigenza di tettoia di due attività confinanti sarà cura dei proprietari realizzarle accostate nel senso della linea di colmo che può avere altezze diverse, purché non superiori a quella massima consentita, a seconda delle attività specifiche degli insediamenti, con uguale pendenza delle falde e con gli stessi materiali. Se una delle due è già esistente, l'altra dovrà adeguarsi.

In caso di fabbricati produttivi costituiti da più unità produttive, ognuna di queste dovrà disporre di una quota di parcheggio interno al lotto nella misura prevista dalla normativa vigente.

ART. 16 - ZONA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO.

Tali zone sono destinate agli insediamenti produttivi ed in esse l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un PUA o soggette alla normativa del relativo PEC.

N. zona	indice territoriale mc/mq o volume mc	PUA/PEC	precedente PRG
1	Vedi prescrizioni particolari	PUA	

Prescrizioni particolari PUA produttivo n. 1:

Si prescrivono il rinforzo della mitigazione ambientale verso il cimitero con realizzazione di una fascia piantumata ad alto fusto per una larghezza di almeno 6 m, il miglioramento degli accessi dalla strada provinciale SP121 anche con demolizione dei volumi edilizi ad essa più prossimi, la ricomposizione volumetrica dello stabilimento

esistente (SPF Chilò); si ammette lo sviluppo commerciale fino a 1500 mq complessivi coperti nel comparto ad ovest in luogo della struttura esistente (Kappa legnami)

Dovrà inoltre essere osservato quanto prescritto dalla Regione Veneto, Unità Periferica Genio Civile di Vicenza con parere in data 31 ottobre 2006 prot. 623263 in merito alla Variante nr 17.

ART. 17 - ZONE PRODUTTIVE-COMMERCIALI DI RECUPERO D2/R -AREA EX LANIFICIO FERRARIN-

Sono zone caratterizzate da preesistenze significative nella storia del sistema produttivo locale e nelle quali, potranno insediarsi le attività elencate, ad esclusione di quelle inquinanti o potenzialmente pericolose e di quelle che, per loro necessità produttiva, risultano incompatibili con la natura delle preesistenze significative.

-DESTINAZIONI D'USO

Principali:

attività commerciali e negozi;
attività commerciali all'ingrosso;
impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi;
mostre commerciali;
sale da esposizioni e convegni;
uffici e servizi in genere e attività ludico-sportive;
attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e di stoccaggio;
attività artigianali e industriali leggere;
laboratori di ricerche e di analisi;
magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva e/o commerciale.

Secondarie:

alberghi, ristoranti e bar, uffici pubblici e privati.

Complementari:

residenza: i volumi residenziali esistenti potranno essere conservati e ristrutturati; è inoltre consentita l'edificazione ex novo di una abitazione

Per ogni unità produttiva e/o commerciale insediata, con volume massimo di mc. 500 (alloggio per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti), a condizione che la superficie produttiva sia superiore a mq. 400.

-TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'edificazione in tale zona è subordinata a PUA

-PARAMETRI URBANISTICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

rapporto di copertura fondiaria non superiore al 45% della superficie del lotto;
distanza dai confini non inferiore a mt 5, 00;
distanza tra fabbricati non minore di mt 10, 00;
arretramento dalle strade non inferiore a mt 10,00;
altezza massima dei fabbricati pari a mt 7,50, Con un massimo di 2 piani fuori terra.

La dotazione dei servizi non deve essere inferiore a quella prevista dalle presenti Norme-

-PARAMETRI URBANISTICI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

rapporto di copertura fondiaria non superiore a 45% della superficie del lotto;
superficie di calpestio dei locali destinati ad attività commerciali non superiore al 60% della superficie del lotto;
distanza dai confini non inferiore a m 5, 00;
distanza tra fabbricati non minore di m 10,00;
arretramento dalle strade non inferiore a m 10, 00;
altezza massima dei fabbricati pari a m 7,50, con un massimo di 2 piani fuori terra;

Per l'insediamento di attività commerciali si richiama comunque il rispetto delle norme vigenti in materia.

-CESSIONE AL COMUNE

La ditta, oltre alla realizzazione e cessione delle opere conseguenti alla urbanizzazione dell'area, come previsto dalla legge, dovrà realizzare le opere connesse alle stesse, quali impianti tecnologici ecc.... al fine di collegare l'infrastrutturazione della zona con le reti principali. E' inoltre a carico della ditta la realizzazione e la cessione delle ulteriori aree a standard, opere e quant'altro che deriveranno dall'apposita convenzione che verrà allo scopo stipulata con il Comune, anche previo apposito e specifico Regolamento.

ART. 18 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI IN ZONA NON SPECIFICA.

Gli interventi edilizi per gli edifici sedi di attività operanti in area impropria sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento;
- aumento del volume fino ad un massimo di 30 mc. per adeguamento igienico-sanitario;
- realizzazione di parcheggi all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda. Per area di pertinenza si intende l'area asservita al predetto fabbricato sulla base di provvedimenti edilizi rilasciati o, in assenza di questi, la superficie fondiaria derivante dal prodotto della superficie coperta per il fattore 1,66.
- realizzazione di volumi tecnici all'interno dell'area di pertinenza

Altri interventi sono ammissibili solo con nuovo PI (da richiedere con le modalità stabilite dalle presenti Norme) o con l'applicazione del DPR 160/2010.

ART. 18 bis - EDIFICI PRODUTTIVI CONFERMATI

Vengono confermate, così come indicato all'art. 18 delle NTA del PATI vigente, le attività produttive cartografate nel presente PI. Interventi edilizi di ampliamento sono ammissibili solo con nuovo PI (da richiedere con le modalità stabilite dalle presenti Norme) o con l'applicazione del DPR 160/2010.

Sono sempre ammessi gli interventi tesi ad assicurare la funzionalità degli impianti e gli adeguamenti tecnologici.

ART. 19 - OPERE INCONGRUE (art. 29 PATI)

Sino alla definizione del trasferimento del manufatto da attuare con l'istituto del credito edilizio, sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento;
- aumento del volume fino ad un massimo di 30 mc. per adeguamento igienico-sanitario;
- realizzazione di parcheggi all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda. Per area di pertinenza si intende l'area asservita al predetto fabbricato sulla base di provvedimenti edilizi rilasciati o, in assenza di questi, la superficie fondiaria derivante dal prodotto della superficie coperta per il fattore 1,66.
- realizzazione di volumi tecnici all'interno dell'area di pertinenza

ART. 20 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE E MONUMENTALE (artt. 7 e 21 NTA PATI)

Gli interventi sugli edifici schedati sono ammessi con le stesse modalità attuative tipologiche previste dal prontuario. Gli edifici schedati con il grado di intervento "3", autorizzati come annessi rustici ai sensi della LR 24/85 o realizzati e sanati in forza delle normative sul condono edilizio, non possono modificare l'attuale destinazione d'uso agricola tranne che con specifico PI approvato. Gli edifici (o parti di essi) che non risultino inseriti all'interno delle schede ma che risultino regolarmente autorizzati, possono essere oggetto di interventi edilizi fino al grado di intervento n. 3, senza modifiche della destinazione d'uso.

Per le costruzioni e per le aggregazioni edilizie tutelate, sono ammessi gli interventi diretti previsti dalla relativa categoria di intervento-

Per gli edifici con vincolo monumentale il grado di intervento previsto è il grado n. 1. per tali edifici vale quanto previsto dalla normativa sui centri storici. Sono inoltre vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione e il danneggiamento.

Per il complesso architettonico denominato "Villa Capra", soggetto a vincolo di tutela storico architettonica, ai sensi del D.Lgs 42/2004 ed individuato nella scheda di PI oltre alla destinazione agricola, sono ammesse, su conforme parere della Soprintendenza BB.AA., le destinazioni d'uso compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, quali le artigianali di produzione artistica (produzione di opere d'arte, atelier di moda, studi grafici e di design). Non sono ammesse, in ogni caso, le destinazioni industriali.

Gli edifici schedati ed individuati con il grado di intervento n. 3 o 4, possono realizzare i porticati ad uso privato con una superficie complessiva contenuta entro il 25% della superficie coperta del fabbricato fino ad un massimo di 80 mq., senza che tale volume rientri nel computo del volume assegnato sempre nel rispetto delle distanze tra confini, fabbricati, strade e zona.

Gli edifici schedati individuati con il grado di intervento n. 3 e le previsioni puntuali di nuova edificazione individuate con il grado di intervento n. 4 possono essere traslate rispetto a quanto previsto nelle schede di piano solo al fine di garantire il rispetto dei distacchi tra fabbricati (ex DM 1444/68), delle distanze dai confini di proprietà e delle distanze dalle strade e dai limiti di zona.

ART. 21 - NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE "E" (art. 20 PATI)

Gli interventi edilizi previsti sono i seguenti:

- gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001, fatte salve le specifiche previsioni di gradi d'intervento riportati nelle schede di PI;
- interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici (anche con l'utilizzo delle norme di deroga previste dalla presente normativa);
- interventi di adeguamento a normative di settore nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici e gli altri tipi di interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico ambientale (schede edifici);
- la realizzazione di serre mobili volte a forzatura o protezione delle colture agricole e assoggettate a rotazione;
- gli interventi edilizi in funzione dell'azienda agricola destinati a strutture agricolo-produttive e nuove case di abitazione realizzabili mediante la redazione di Piani Aziendali con le modalità definite dalle Legge regionale vigente in materia. La costruzione di questi nuovi fabbricati è ammessa solo in aderenza ad edifici preesistenti fatta salva l'applicazione della procedura dello Sportello Unico prevista all'art. 32 delle NTA del PATI approvato.
- le costruzioni che non risultano schedate, ovvero schedate con grado di intervento "3", ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n.1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, possono essere soggetti agli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

Sono inoltre ammessi, una sola volta, i seguenti interventi che non possono essere tra loro cumulati, neppure con presenza di frazionamenti successivi:

- per gli edifici di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale ed individuati nella cartografia del PI, riconducibili ai tipi edilizi con originaria funzione abitativa, è prevista la possibilità di realizzare, nell'area di pertinenza, un nuovo manufatto di servizio (autorimessa, cantina, etc.) preferibilmente staccato dal corpo principale, con copertura a falde e con caratteri edilizi coerenti all'edilizia del luogo. Tale possibilità è esclusa per gli edifici o per le unità abitative già provviste di fabbricati di servizio alla residenza (sia storici che non) di superficie uguale o maggiore rispetto a quella realizzabile secondo i seguenti parametri:

a) per ogni edificio esistente la nuova superficie utile lorda non potrà essere superiore a mq 20;

b) il fabbricato di servizio dovrà avere un'altezza massima non superiore a m. 2,40, misurata dal pavimento alla linea di gronda. Ove le condizioni del pendio lo consentano il fabbricato potrà anche essere realizzato su due livelli. La copertura dovrà essere coerente e/o omogenea al sistema delle coperture dell'edificio principale residenziale;

c) in un insediamento rurale costituito da più edifici e/o unità abitative la realizzazione dei fabbricati di servizio deve essere possibilmente accorpata in un solo corpo di fabbrica, ove le caratteristiche dell'area lo consentano. Tale intervento è subordinato alla presentazione di un progetto unitario, che indicherà, tra l'altro, a quale o a quali degli edifici o unità abitative del nucleo è asservito ogni fabbricato di servizio. Deve comunque essere garantito un corretto inserimento del fabbricato nel contesto ambientale. L'applicazione della presente deroga non esclude la possibilità di applicazione di ulteriori norme di deroga previste dalle presenti norme, se richiesto per le medesime finalità.

- l'ampliamento residenziale, fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente, purché in aderenza all'edificio residenziale esistente (nel computo del volume non vengono conteggiate le parti interrato);

- gli interventi sugli edifici schedati secondo i gradi di intervento stabiliti dalla presente normativa;

- gli interventi di cambio di destinazione d'uso previsti dalla presente normativa. Per tale tipologia di immobili sono ammessi gli interventi di recupero edilizio; è ammessa altresì la facoltà di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione totale con accorpamento del relativo volume, all'edificio principale o funzionalmente ad esso organizzato, per ottimizzare e riqualificare il tessuto urbanistico. Tale valutazione viene fatta previa verifica in Commissione edilizia Comunale Integrata con presentazione di idoneo progetto con le stesse modalità della relazione paesaggistica prevista dal *D.P.C.M. del 12 dicembre 2005*;

- è ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Tali manufatti dovranno avere h. max 2,50 ml. e una superficie massima di 15.00 mq che potranno essere realizzati previo rilascio di Permesso di Costruire o SCIA in alternativa al P. di C.;

- la nuova edificazione di annessi e fabbricati inerenti all'attività agro-silvo-pastorale, è vietata su porzioni di terreno con pendenza maggiore al 30%, che non siano già servite da viabilità di accesso.

- la nuova edificazione di annessi e fabbricati inerenti all'attività agro-silvo-pastorale dovrà avere forme semplici con copertura prevalentemente a falde inclinate. Eventuali elementi strutturali o paramenti di tamponamento di prefabbricazione industriale non dovranno essere rilevabili dai prospetti esterni.

- le recinzioni di fondi agricoli, dovranno essere realizzate esclusivamente con la tipologia prevista nel prontuario (palizzata in legno);

- in caso di motivate esigenze legate all'attività agricola (nella fattispecie allevamento) potrà essere valutata la realizzazione di recinti con caratteristiche specifiche;
 - le recinzioni pertinenti ai fabbricati residenziali sono ammesse fino ad un massimo di 7 volte la superficie coperta dell'edificio con riferimento all'art.26 delle NTO;
 - in zona agricola non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi. Per gli allevamenti esistenti (intensivi e non) deve essere sempre verificata la congruenza con i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto. La cartografia di PI riporta i perimetri massimi relativi al territorio agricolo;
 - Nelle zone agricole di ammortizzazione (stabilite dal PATI), sono ammessi gli interventi e gli ampliamenti previsti per le zone agricole, ma si escludono:
 - a) la realizzazione e l'ampliamento di serre fisse, di cui al titolo V L.R. 11/2004, art. 44, comma 6;
 - b) la realizzazione e l'ampliamento di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, di cui al titolo V della L.R. 11/2004, art. 44, comma 8;
 - c) la realizzazione e l'ampliamento di allevamenti zootecnico-intensivi, di cui al titolo V della L.R. 11/2004, art. 44, comma 9;
 - d) apertura o ampliamento cave e discariche.
- Sono ammessi interventi volti all'edificazione di piccoli allevamenti per la creazione di fattorie didattiche.
In questi ambiti è da favorire una produzione agricola con metodi e tecniche ecocompatibili.

PARAMETRI EDILIZI :

1 - Per i fabbricati ad uso abitazione:

- altezza massima (con il limite di n. 2 piani fuori terra) ml. 7,50
- distanza minima dai confini ml 5,00
- distanza tra fabbricati ad uso abitazione, quando non siano in aderenza ml 10,00
- distanza minima dalle strade quando non sia oggetto di specifica indicazione. ml 20,00

2 - Per gli annessi rustici destinati alla conduzione del fondo:

- altezza massima ml 6,00
- distanza minima dai confini, salvo accordo tra confinanti:
 - a) per stalle e ricoveri per animali ml 25,00
 - b) per fienili e ricoveri attrezzi ml 10,00
- distanza minima dalle strade salvo indicazione puntuale ml 20,00

ART. 22 - ZONE AGRICOLE CON AGGREGAZIONI RURALI CONSOLIDATE – ZARC (art. 21 PATI)

Sono porzioni di aree agricole connotate dalla presenza di aggregazioni edilizie in cui prevale la tipologia rurale, aventi ridotta o carente urbanizzazione primaria. In tali zone è necessario procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente od al riordino urbanistico, mediante interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, per la residenza della popolazione originaria. Al loro interno non valgono quindi le disposizioni del D.I. 01/04/1968 relativamente alle fasce di rispetto stradale nelle ZTO "E".

Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalle schede di Piano.

Gli edifici (o parti di essi) che non risultino inseriti all'interno delle schede ma che risultino regolarmente autorizzati, possono essere oggetto di interventi edilizi fino al grado di intervento n. 3, senza modifiche della destinazione d'uso.

Le destinazioni d'uso ammesse in tali zone sono le seguenti:

- funzione abitativa e relativi servizi (artigianato di servizio, esercizi di vicinato, etc.);
- funzioni agricole, ricerca, accoglienza, valorizzazione dei prodotti tipici;
- funzioni alberghiere, congressuali, ristorazione e strutture per il turismo rurale.

Le destinazioni diverse dalla residenza non possono avere una superficie superiore a metà di quella destinata alla residenza riferita all'unità edilizia.

Per i parcheggi da reperire a servizio di attività diverse da quelle agricole e residenziali si dovrà redigere apposito progetto di mitigazione ambientale.

Per le attività commerciali e direzionali gli standard andranno conferiti conformemente alle leggi vigenti in materia-

Gli edifici schedati ed individuati con il grado di intervento n. 3 o 4, possono realizzare i porticati ad uso privato con una superficie complessiva contenuta entro il 25% della superficie coperta del fabbricato fino ad un massimo di 80 mq., senza che tale volume rientri nel computo del volume assegnato sempre nel rispetto delle distanze tra confini, fabbricati, strade e zona.

Gli edifici schedati individuati con il grado di intervento n. 3 e le previsioni puntuali di nuova edificazione individuate con il grado di intervento n. 4 possono essere traslate rispetto a quanto previsto nelle schede di piano solo al fine di garantire il rispetto dei distacchi tra fabbricati (ex DM 1444/68), delle distanze dai confini di proprietà e delle distanze dalle strade e dai limiti di zona.

I parametri edificatori da utilizzare nella formazione degli eventuali PUA per i seguenti nuclei sono i seguenti (in ogni caso l'altezza massima degli edifici non deve superare i due piani fuori terra):

scheda N01(EX 3O)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N03 (EX 5O)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,50
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N05 (EX 7O)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N11 (EX 12L)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,50
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N14 (EX 16M)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 3,80
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N15 (EX 16N)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N18 (EX 17K)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,50
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N16 (EX17L)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,50
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N17 (EX 17M)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 2,00
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N22 (EX 21K)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,00
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50
scheda N23 (EX 22M)	
- indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,00
- altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale	mt. 7.50
- per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	ml 3,50

scheda N24 (EX 25I)		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50
scheda N07 (EX 8K)		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,00
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50
scheda N08 (EX 10R)		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50
scheda N13 (EX 15M)		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,00
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50
scheda N12 (EX 12Q)-		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,20
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50
<u>scheda N10</u>		
-	indice di edificabilità territoriale	mc/mq 1,00
-	altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate da esigenze tecnologiche specifiche)	mt. 7.50 ml 3,50

Gli edifici esistenti, dotati di apposita scheda, in cui sia previsto il cambio d'uso sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, nonché delle infrastrutture per l'urbanizzazione e mobilità.

Gli interventi puntuali inseriti con la Variante al PRG nr 17 devono essere progettati secondo quanto prescritto dalla Regione Veneto, Unità Periferica Genio Civile di Vicenza con parere in data 31 ottobre 2006 prot. 623263.

ART. 23 - ZONE AGRICOLE SPECIALI (art. 24 PATI)

1. ZONA AGRICOLA A PARCO.

Comprende le aree destinate alla valorizzazione del paesaggio agrario e recupero ambientale, con la realizzazione di un parco rurale.

In tale area sono vigenti le misure di salvaguardia previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 40/1984 e più precisamente è fatto divieto di:

- a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;
- g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- h) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque,
- i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
- l) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- m) uso nei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
- n) abbandono dei rifiuti;

o) altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla presente legge.

Si applicano altresì, le seguenti prescrizioni:

sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo - pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per la acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque nonché quelli relativi alle attività agricole in atto.

La realizzazione di nuove costruzioni è consentita, esclusivamente, se finalizzata alla fruizione dell'area ai fini ricreativi, del tempo libero, a servizio del parco e previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/84, che definisca le destinazioni d'uso, la viabilità (che dovrà essere esclusivamente funzionale alla fruizione dell'area), i caratteri e le dimensioni dei nuovi edifici comunque compatibili con le caratteristiche dell'area agricola.

Per tali interventi dovrà essere riconosciuto l'interesse pubblico e comunque non potranno coprire una superficie coperta superiore allo 0,5 % dell'ambito di parco.

Per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario. Inoltre è ammessa la demolizione totale o parziale, ma è esclusa qualsiasi trasformazione d'uso; non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

Relativamente all'area a Parco del Torrente Astico, sono esclusi interventi di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente o del profilo dei terreni.

2. A.R.E. (AREE DI RIEQUILIBRIO/RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA).

Sono le zone identificate in cartografia di Piano. Le A.R.E. sono ambiti degradati del territorio comunale costituiti da cave e dalle aree contermini, generalmente soggette ad impoverimento della vitalità biologica; per tali zone si dovrà mirare alla rinaturazione delle condizioni il più possibile vicine alla spontaneità della vita vegetale ed animale in modo da garantire la più alta varietà biologica e la riconversione ad usi polivalenti (laboratori all'aperto finalizzati ad attività ambientale e scientifica).

Il recupero ambientale dovrà attuarsi mediante interventi di ripristino paesaggistico coniugando altresì, la rinaturazione ed il riequilibrio ecologico compatibilmente con la fruibilità dei siti per la collettività.

Nelle A.R.E. sono consentite unicamente costruzioni ed attrezzature per le funzioni sopra specificate con le seguenti limitazioni e previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/84:

Per tali interventi dovrà essere riconosciuto l'interesse pubblico e comunque non potranno coprire una superficie coperta superiore allo 0,5 % dell'ambito di parco.

- altezza del fabbricato non superiore a 2 piani fuori terra;
- distanza dai confini 5.00 mt.;
- distacco tra edifici 10.00 mt..

ART. 24 - PREVISIONI PUNTUALI DI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO IN ZONA AGRICOLA

Nella cartografia del PI sono individuati gli immobili, non oggetto di specifiche schede, per i quali sono ammessi i seguenti cambi di destinazione d'uso:

n. 2 : da produttivo a commerciale;

Per l'edificio nr. 2 le trasformazioni sono subordinate alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a) La viabilità di accesso sia in grado di sopportare agevolmente l'eventuale maggior carico di traffico senza danno per la destinazione d'uso specifica della zona;
- b) Sia garantita la salvaguardia dall'inquinamento ambientale;
- c) Vengano realizzati gli adeguamenti delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture a servizio dell'insediamento;
- d) Vengano realizzati spazi per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura stabilita dalle presenti norme per le zone produttive. Il reperimento degli spazi a verde e parcheggio funzionali alle destinazioni d'uso commerciali, devono essere dimensionate conformemente alle leggi vigenti in materia.

Per gli edifici censiti è ammesso il cambio d'uso da agricolo a residenziale.

- per gli edifici nr 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38 l'intervento ammesso è la ristrutturazione totale (grado n. 3)
- per l'edificio 10 è prescritta la ristrutturazione totale (grado n. 3) con particolare cura nel restauro dell'affresco esistente all'interno,
- per l'edificio nr 11 è ammessa la ristrutturazione totale (grado n. 3) e la sopraelevazione del fronte sud fino all'altezza dell'edificio addossato ad ovest,

- per l'edificio nr 14 è consentita la ristrutturazione totale (grado n. 3) ad esclusione della superfetazione esistente ad ovest che dovrà essere demolita;
 - per l'edificio nr 16 è consentita la ristrutturazione totale (grado n. 3) ad esclusione della superfetazione a lato est che dovrà essere demolita;
 - nell'edificio 26 potrà essere ampliata la destinazione residenziale limitatamente alla porzione lato ovest per il fronte complessivo di 21,00 ml per i due piani esistenti.
 - Per l'edificio nr 36 si prescrive l'adeguamento della pendenza e dei materiali della falda di copertura più recente a quelli della preesistente.
 - Per gli edifici nr. 4 e nr. 21 si richiama il rispetto alla normativa sugli allevamenti intensivi.
 - Per gli edifici nr. 15 nr. 16 e nr. 29 si richiama il rispetto della normativa vigente relativa alla tutela delle risorse idropotabili.
 - Per l'edificio 39, interrato, è ammesso il cambio d'uso da accessorio agricolo ad accessorio residenziale
 - Per l'edificio n° 40 è consentito l'utilizzo come funzione residenziale.
- Per tutti gli altri edifici schedati l'intervento edilizio ammesso è la ristrutturazione totale (grado n. 3).

ART. 25 - PIANI ESECUTIVI CONFERMATI (P.E.C.)

Negli ambiti ove siano in corso interventi per effetto di previgenti PUA e/o interventi diretti convenzionati, restano in vigore la disciplina particolareggiata ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate i nuovi criteri e modalità di intervento saranno quelli vigenti al momento della sottoscrizione della nuova convenzione per il nuovo PUA che dovrà essere nuovamente approvato.

ART. 26 - RECINZIONI E MURA DI CINTA

In tutte le Z.T.O., diverse dalle produttive, sono consentiti muretti non più alti di cm 60 su cui alloggiare semplici recinzioni metalliche meglio se a supporto di cortine vegetali costituite da siepi o arbusti; salvo altezze maggiori necessaria per alloggiamenti di organi di manovra e di misura di acqua, energia elettrica e gas. Per le altre zone sono ammesse le tipologie previste dal Prontuario- E' vietata in qualsiasi zona la realizzazione di recinzioni con punte aguzze-

Nelle zone collinari e per particolari esigenze di tutela ambientale, potranno essere prescritte, altezze diverse, previo parere della Commissione Edilizia Integrata su proposta del Responsabile del Procedimento.

In zona agricola le recinzioni e mura di cinta debbono distare non meno di mt. 4,00 dalla mezzeria della strada, anche privata, se a servizio di più proprietà.

Le mura di cinta storiche esistenti dovranno essere, per quanto possibile, conservate nella loro integrità.

Qualora il transito di mezzi meccanici obblighi alla rottura in breccia o all'allargamento degli originari accessi, si dovranno in un caso riutilizzare gli stipiti in pietra esistenti, nell'altro crearne di nuovi, ma con disegno semplice, sobrio ed ispirato alle tradizioni locali, integrandoli con elementi di coronamento adeguati alla restante muratura ed adottare cancelli di disegno semplice e sobrio e con l'andamento della parte superiore di forma arcuata soprattutto nel caso di murature esistenti di altezza superiore a mt. 2,00-

In zona agricola la recinzione prevista dal prontuario dovrà limitarsi all'area di pertinenza della residenza; le recinzioni di fondi agricoli dovranno essere realizzate esclusivamente con la tipologia della palizzata in legno di cui al prontuario allegato.

ART. 27 - TUTELA DEL PAESAGGIO

La tutela e conservazione del paesaggio in quanto difesa del patrimonio pubblico, è compito dell'Ente Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà, pertanto porre in atto tutti quei provvedimenti atti a tutelare il bene ambientale inteso nel senso più vasto.

1) Cave: Gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto possono essere assoggettati solo ad interventi conservativi e di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, previo parere ULSS e dell' Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere);

2) Le strade e i sentieri riscontrabili sulle mappe catastali e di proprietà pubblica sono patrimonio della collettività anche se non più funzionali alla circolazione e pertanto dovranno essere mantenuti in condizioni tali da essere percorribili. È fatto divieto a chiunque di ostruirle anche mediante piantumazione. Il proprietario del fondo attiguo dovrà mantenere in buone condizioni l'eventuale muro di contenimento al fine di evitare il franamento ed in caso di deterioramento dovrà ripristinare lo stesso secondo le caratteristiche originarie e le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

3) Costruzioni di natura particolare quali torri piezometriche, silos, cisterne, sono vietate nelle aree interessate da vincoli di natura ambientale normati dal presente PI o da norme Statali e Regionali.

4) Fontane, abbeveratoi, pozzi, capitelli e altri manufatti identificati nella cartografia di PATI come manufatti "minori" ma la cui immagine è ormai parte consolidata del paesaggio, dovranno essere mantenuti in buone condizioni da parte dei proprietari (o del Comune se pubblici).

5) I muri di contenimento del terreno sia a valle che a monte di strade sia pubbliche che private in zona collinare dovranno essere mantenuti nella loro immagine originaria. In caso di allargamenti o sistemazioni che richiedessero la demolizione del muro, questo dovrà essere ricostruito con gli stessi o analoghi materiali. Nel caso che situazioni geologiche particolari richiedessero la costruzione di più solide murature in calcestruzzo, queste dovranno essere rivestite all'esterno dagli stessi materiali con cui sono realizzati i muri circostanti o comunque tipici della zona. Le murature esistenti realizzate in calcestruzzo a vista laddove la loro presenza contrasti con l'immagine generale dell'ambiente, dovranno essere mascherate con essenze rampicanti sempreverdi

6) Nel caso di piantumazioni arboree si consiglia ovunque la scelta di essenze locali specificate nel prontuario.

ART. 28 - PROGETTAZIONE A DIMENSIONE D'UOMO

Si propongono nel Prontuario alcuni schemi per una migliore fruizione delle parti di città di uso quotidiano, rimandando, per una corretta progettazione dell'ambiente in senso lato, alla legislazione specifica in materia.

ART. 29 - NORME COMUNI ALLE ZONE "F" PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi per opere e per servizi pubblici o di interesse pubblico, quali scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, parcheggi, impianti sportivi, verde attrezzato, etc.

Gli Enti Pubblici e previo accordo con l'Amministrazione Comunale, i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.

Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate:

- come impianto di uso pubblico; tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione;

- come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente componente.

Gli interventi edilizi ammessi non possono superare il 25% di superficie coperta, mt. 8,50 di altezza, salve particolari esigenze tecniche, e devono rispettare le distanze da confini, fabbricati e strade previste nelle presenti norme.

1. PARCHEGGI

Nelle tavole di PI sono delimitate aree specifiche da destinare a parcheggio anche con attrezzature di supporto (es. chioschi).

2. SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT

Le aree riservate ad attrezzature sportive sono destinate ad accogliere tutti gli impianti e le attrezzature per l'esercizio dell'attività sportiva ed i relativi servizi come: spogliatoi, docce, depositi attrezzi, etc.

È consentita anche la realizzazione di una abitazione per il custode nei limiti di 500 mc. e la costruzione di locali per servizi collettivi annessi agli impianti e cioè: bar, sala riunioni e simili.

3. AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato devono essere sistemate a prato con adeguato numero di alberature, a parco e a giardino.

In esse sono consentite unicamente costruzioni ad uso: bar ad uso dell'attrezzatura prevista dal PI, servizi igienici, tettoie aperte o locali per il deposito attrezzi, chioschi o posti di ristoro, locali per riunioni ed attrezzature per il gioco dei bambini.

4. AREE PER L'ISTRUZIONE, PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Per gli interventi edilizi ammessi valgono le norme comuni alle zone per servizi ed attrezzature. È consentita anche la realizzazione di una abitazione per il personale di custodia nei limiti di 500 mc.

5. ZONA ATTREZZATA PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT.

Sono spazi attrezzati per il gioco (golf, ippica, nuoto, tennis, pattinaggio, pallavolo, pallacanestro ecc.), destinati ad accogliere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio dell'attività sportiva ed i relativi servizi come spogliatoi, depositi attrezzi, sale riunioni, locali per la ricreazione e lo svago in genere, turistico/alberghieri ecc.

In tali ambiti gli interventi sono assoggettati a Piano Particolareggiato.

L'intervento potrà interessare più ambiti di intervento, anche non contigui, purché diretti al raggiungimento della finalità dell'area.

La realizzazione delle opere può avvenire da parte del Comune o da parte di privati, singoli o riuniti in consorzio, previa la stipula di apposita Convenzione nella quale siano previste le modalità di attuazione, i tempi e le garanzie di rispetto delle condizioni poste.

ART. 30 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO (artt. 7-8 e 23 PATI)

Le fasce di tutela e rispetto non si configurano come zone territoriali omogenee a sé ma come aree destinate ad uno degli usi codificati. Esse conservano una precisa destinazione e una capacità edificatoria. Tale capacità può essere sfruttata con edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto della relativa normativa.

1. RISPETTO STRADALE (art. 7 PATI)

La fascia di rispetto stradale coincide con le distanze da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme e dalla normativa sovraordinata vigente. Nelle aree asservite sono ammesse le costruzioni a servizio dell'infrastruttura protetta quali: impianti di distribuzione dei carburanti, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di supporto (chioschi e simili).

È inoltre consentita la collocazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotto, fognature, elettrodotti, relative cabine di manovra e trasformazione, etc.) e le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportino l'edificazione di manufatti.

2. RISPETTO CIMITERIALE (art. 7 PATI)

Il vincolo ha funzione di tutelare il decoro della struttura e l'igiene degli edifici in prossimità della stessa; pertanto è vietata, ai sensi delle specifiche norme in materia, la costruzione di edifici di qualsiasi tipo salvo opere pubbliche relative al cimitero a parcheggio, a verde attrezzato, a campo sportivo ed impianti tecnologici che non vadano a incidere con le disposizioni previste dal vincolo. Sono altresì consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e il cambio d'uso se ammesso dalla ZTO di appartenenza.

L'area rientra comunque in una delle zone territoriali omogenee codificate e quindi è computabile per l'eventuale relativa capacità edificatoria da trasferire su aree limitrofe.

Nella cartografia 1/2000 di PI è indicato con il n. 4.2 l'intervento soggetto a PUA previa acquisizione di parere dell'ULSS, di demolizione con traslazione del volume esistente (interno al vincolo) nel nuovo ambito individuato con il n. 2. Il nuovo edificio avrà una volumetria pari a mc. 720 (volume esistente da demolire mc. 600 + mc. 120 adeguamento volumetrico).

3. AREE SOGGETTE A VINCOLO MONUMENTALE (art. 7 -8 PATI)

Sono aree comprendenti manufatti di interesse storico e monumentale; gli interventi saranno ammessi previo nulla-osta delle competenti autorità; le aree scoperte sono inedificabili.

4. CONTESTO FIGURATIVO (art. 23 PATI)

Sono aree che per la particolare posizione o il rapporto intercorrente con il contesto edificato assumono una particolare importanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico. All'interno delle suddette aree è possibile intervenire solo con gli interventi edilizi previsti dalle schede di piano.

È vietato l'inserimento di cartellonistiche pubblicitarie ed infrastrutture tecnologiche (es. elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc) quando deturpano il contesto rovinando irrimediabilmente l'immagine dello stesso. La richiesta di autorizzazione va valutata preventivamente in Commissione Edilizia Integrata.

5. AREE CON ELEMENTI DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE

5.1 Linee di Orizzonte: (art. 8 PATI)

Sono ambiti che per l'azione congiunta di fattori paesaggistici e naturali creano un interesse paesistico predominante a protezione delle immagini tipiche della zona e conseguentemente dell'immagine storica collettiva. Essi sono generati dalla rilevante posizione dei crinali.

5.1.1. Zona agricole "E" all'interno dell'ambito di tutela:

Sono consentiti i seguenti interventi:

- sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di recupero lett. a), b), c) e d) del DPR 380/01. La demolizione e ricostruzione non potrà comportare la traslazione del volume dal suo sedime originario, salva diversa previsione di piano.
- previsti nelle schede di piano;
- ampliamenti di edifici esistenti entro gli 800 mc.;
- La costruzione di nuovi fabbricati è ammessa solo in aderenza ad edifici preesistenti fatta salva l'applicazione della procedura dello Sportello Unico prevista all'art. 32 delle NTA del PATI approvato.

5.1.2. Altre ZTO:

Sono consentiti tutti gli interventi indicati nelle Norme delle singole ZTO ove il vincolo ricade.

Tutti gli interventi edilizi, da realizzarsi all'interno delle aree soggette a questo tipo di tutela, andranno corredati da uno studio di impatto visivo con la previsione delle opere di mitigazione che rivestono carattere primario e che andranno realizzate contestualmente all'intervento edilizio e concluse entro i termini del Provvedimento stesso. La realizzazione ed il completamento delle opere di mitigazione costituiscono una delle condizioni essenziali per il rilascio del certificato di agibilità-

Tali interventi inoltre devono:

- rispettare i caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, etc.) stabiliti dal prontuario;
- evitare gli sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale;
- evitare l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree);
- evitare le installazioni pubblicitarie ad eccezione della segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico e i mezzi pubblicitari di modeste dimensioni posti nelle sedi delle imprese.

Inoltre per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, vengono stabilite le seguenti limitazioni all'edificazione possibile:

- altezza massima edifici 7.50 mt;
- giacitura coerente con la stabilità del versante;
- la progettazione, ove l'orografia lo consenta, dovrà prevedere il maggior interrimento possibile dei volumi;

In ogni caso i nuovi manufatti devono essere accompagnati da progetti di inserimento paesaggistico nel contesto. La valutazione di corretto inserimento sarà effettuata dalla Commissione Edilizia Comunale integrata-

Dove le linee di orizzonte si sovrappongono al vincolo ambientale previsto dal D.to Lgs 42/2004 non è possibile ammettere strutture agricole stabili anche se previste dal piano aziendale.

5.2 Varco agricolo non compromesso: (art. 8 PATI)

Vengono classificate quelle parti di territorio considerate ancora integre ed aperte rispetto al tessuto insediativo. In queste aree la tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio.

Per queste aree è ammesso solo l'esercizio dell'attività agricola escludendo tassativamente le attività di cava, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere.

Per tali aree sono consentite nuove edificazioni solo se in aderenza ad edifici esistenti. E' inoltre possibile realizzare nuove strutture agricole solo attraverso l'applicazione della procedura dello Sportello Unico prevista all'art. 32 delle NTA del PATI approvato.

Inoltre, gli interventi edilizi previsti dalle schede di piano vengono confermati. Sono ammessi gli interventi previsti alle lett. a), b), c) e d) DPR 380/01 e l'ampliamento fino ad 800 mc degli edifici esistenti (le modalità di valutazione sono quelle previste dalla norma sulle zone agricole).

5.3 Coni Visuali: (art. 26 PATI)

Sono aree, individuata puntualmente nella cartografia, dove è prevista la protezione del paesaggio storico e naturale al fine di tutelare la visibilità e percezione unitaria del contesto. In tali aree è vietata la nuova edificazione.

6. ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE- EX LANIFICIO BEAUPAIN- (art. 23 PATI)

L'edificio identificato come elemento di archeologia industriale, denominato "ex lanificio Beaupain", per le sole parti di antica costruzione, può essere soggetto a cambio di destinazione d'uso secondo quanto previsto dalla normativa di zona purché compatibile con i caratteri formali ed architettonici del fabbricato.

Il presupposto fondamentale per il rilascio del provvedimento deve ritenersi il fatto che le nuove attività insediate consentano il riutilizzo del manufatto nel totale rispetto delle sue caratteristiche architettoniche anche interne e strutturali.

Sono comunque consentite anche attività commerciali, se connesse all'attività produttiva principale.

7. POZZI (art. 7 PATI)

Nel raggio di ml 200 dal pozzo in località Camerine vengono richiamate le disposizioni di cui agli art. 5, 6 e 7 del D.P.R. 236 del 24.05.1988 e smi.

8. AREE BOScate (art. 7 PATI)

All'interno di tali aree è vietata la trasformazione culturale che preveda l'eliminazione e la sostituzione del bosco. L'apertura di nuove strade agro-silvo-pastorali o di accesso ad edifici esistenti dovrà prevedere in ogni caso idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando scavi o movimenti di terra rilevanti e limitando le pendenze longitudinali al di sotto del 20%.

Nel caso di sistemazione/potenziamento di strade esistenti, agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali, dovranno essere salvaguardati (compatibilmente con le esigenze tecniche) eventuali muri di sostegno esistenti in sassi e pietrame. Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, che dovranno essere valutate in sede progettuale.

Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.

Per le aree a bosco valgono le prescrizioni sopra citate, con le ulteriori specificazioni:

- sono consentite le operazioni di taglio culturale, forestazione e riforestazione, le opere edilizie e gli interventi previsti dai piani di Riassetto Forestale e dai Piani di Riordino forestale redatti ai sensi della normativa vigente;
- sono consentite le opere di sistemazione geotecnica, idraulica, nonché di posa delle reti tecnologiche programmate dagli

Enti a ciò preposti;

- sono ammessi gli interventi straordinari necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari e altri analoghi accadimenti.

ART. 30 bis - TUTELA IDRAULICA

1. Al fine di garantire la tutela idraulica del territorio Comunale, gli interventi di trasformazione del territorio devono rispettare le norme contenute nell'Allegato A alla DGRV n.1322/2006 e s.m.i. (Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici), nel Piano di Tutela delle Acque e le indicazioni tecniche presenti nelle Valutazioni di Compatibilità Idraulica allegate al PATI "Terre di Pedemontana Vicentina" e al Piano degli Interventi Comunale.
2. Il rilascio da parte degli Uffici tecnici Comunali dei titoli abilitativi all'edificazione è subordinato alla verifica del rispetto del presente articolo.
3. Campi di applicazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica:
La Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n°1322/2006 e s.m.i. prevede una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici e consente di definire delle soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento.
La classificazione è indicata nella tabella sotto riportata.

Tabella 1. Soglie dimensionali per la suddivisione in classi di intervento secondo DGR 1322/06.

Classe di intervento	Definizione
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese tra 0,1 ha e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici comprese tra 1 ha e 10 ha; intervento su superfici di estensione oltre i 10 ha con impermeabilizzazione < 0.30
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici superiori a 10 ha con impermeabilizzazione > 0,30

Nel caso di **trascurabile impermeabilizzazione potenziale** è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili.

Nel caso di **modesta impermeabilizzazione**, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro.

Nel caso di **significativa impermeabilizzazione** andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione.

Nel caso di **marcata impermeabilizzazione** è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

L'acquisizione del parere del Consorzio di Bonifica competente è obbligatoria per gli interventi comportanti un incremento della superficie impermeabile superiore a mq 200 nelle zone del territorio caratterizzate da criticità idrauliche non ancora risolte o superiore a mq 1.000 nelle restanti zone.

In presenza di una modifica del coefficiente di deflusso o un aumento della superficie impermeabilizzata, per effetto della realizzazione delle previsioni di piano, i volumi d'invaso e le opere di restituzione dovranno essere tali da garantire il rilascio della sola portata ammissibile verso la rete esterna per tutta la durata di un evento meteorico considerato critico (secondo il tempo di ritorno prescritto dalla DGRV 1322/2006 e s.m.i. pari a 50 anni).

Il coefficiente udometrico da imporre allo scarico non potrà superare il valore di 3÷8 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida e alla morfologia dell'area.

4. I volumi di invaso potranno essere realizzati attraverso il sovradimensionamento della rete di recapito delle acque meteoriche, dei pozzetti di raccolta, delle scoline o dei canali a cielo aperto, nonché attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a sommersione, mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti. Dovranno altresì essere realizzate tutte le ulteriori misure atte a evitare ogni possibile aggravamento della situazione e ad assicurare l'efficacia idraulica degli invasi previsti (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e limitazione delle portate effluenti, ecc.). In fase attuativa, eventuali interrati e/o seminterrati eccedenti il sedime dei fabbricati, influenti quindi sul coefficiente di deflusso di progetto, seppur non computabili in termini di superficie coperta, richiederanno volumi compensativi in aggiunta a quelli stimati in fase di Piano degli Interventi. Oltre ai volumi di compenso derivanti dal calcolo idraulico in fase attuativa dovranno essere determinati i volumi da recuperare a seguito di eventuali tombamenti dei fossati esistenti.
5. Laddove sussista già attualmente uno stato di sofferenza idraulica, è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario si dovranno realizzare edifici aventi una quota convenientemente superiore al piano di campagna medio circostante e comunque non inferiore a 30 cm di sopraelevazione.
6. Dovrà essere prevista una separazione quanto più spinta possibile delle acque nere da quelle meteoriche, prevedendo il collettamento delle prime all'impianto di depurazione.
7. Nelle successive fasi pianificatorie e progettuali si potrà valutare l'opportunità di introdurre analisi idrologiche e idrauliche di maggior dettaglio in relazione alle caratteristiche territoriali locali.
8. Sotto il punto di vista idraulico, la progettazione delle nuove urbanizzazioni non dovrà limitarsi al solo ambito di intervento, ma dovrà considerare lo stato di fatto degli ambiti contermini e del bacino idrografico di appartenenza. In particolare ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica delle future trasformazioni territoriali, l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la realizzazione di volumi di invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata. Questi dovranno essere realizzati intervenendo sulla rete superficiale esistente secondo i criteri del miglioramento fondiario andando a realizzare, 150 mc di invaso per ogni ettaro su cui sarà previsto il riporto di terreno.
9. La specifica progettazione dei singoli interventi dovrà prevedere, sulla base di una dettagliata analisi dello stato di fatto, la ricostituzione di qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque perdere la loro preesistente funzione in conseguenza dei futuri lavori.
10. Se l'intervento interessa corsi d'acqua pubblici, consortili o di competenza regionale, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o dal piede esterno dell'argine esistente, è soggetta alle disposizioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; l'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato dalla competente Autorità idraulica, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m, salvo deroga concessa dall'Ente idraulico preposto.
11. Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, si dovrà cercare di evitarne il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento; in casi di assoluta e motivata necessità, il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume invasabile preesistente (conteggiato sino al bordo superiore più basso del fossato/canale).

Unitamente alle direttive di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per garantire una dinamica dell'uso del suolo rispettosa dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, dovranno rispettarsi anche le direttive contenute all' articolo 7 delle Norme Tecniche Attuative del PATI "Terre di Pedemontana Vicentina".

ART. 31 - VERDE PRIVATO

Il verde privato ha la finalità di conservare la volumetria esistente e cioè il rapporto tra superficie coperta e superficie libera; non possono quindi essere consentiti interventi che comportino incrementi di volume. Essendo prive di ulteriore capacità edificatoria, non sono computabili per la costruzione su aree contigue.

Sono ammissibili invece quegli interventi, quali la creazione di piscine, campi da tennis ed altre attrezzature, che non modifichino la volumetria.

È ammessa la realizzazione di parcheggi a servizio dei fabbricati esistenti all'interno del verde privato, a condizione che l'intervento non comporti abbattimento di alberature.

Tali aree non pregiudicano l'eventuale trasformazione ammessa nella tavola n. 4 della trasformabilità del PATI attraverso l'approvazione di idoneo PI.

ART. 32 - VIABILITA'

Nelle tavole di Piano sono individuate la viabilità principale, la viabilità secondaria e quella di collegamento tra frazioni e contrade.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 33 – VIGENZA DELLE PREVISIONI (art. 12 PATI)

Negli ambiti ove siano in corso interventi per effetto di pre-vigenti piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati, resta in vigore la disciplina particolareggiata ed i relativi contenuti convenzionali, fino alla scadenza della convenzione.

Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il PI definirà i criteri e le modalità di intervento ammesse.

Le nuove aree edificabili previste nel PI, devono essere attuate, pena la decadenza della previsione urbanistica, entro 5 anni dall'approvazione del relativo PI. L'area non attuata assumerà la destinazione urbanistica pre-vigente.

Negli ambiti ove siano in corso interventi per effetto di piani attuativi o interventi convenzionati, resta in vigore la disciplina del PEC fino alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione.

ART. 34 - LETTURA DEI GRAFICI

Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del PI a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala maggiore.

Se vi è divergenza tra i grafici e misure o dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni delle norme di attuazione.

ART. 35 - NORME ABROGATE

Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o con il PATI che disciplinano diversamente un determinato oggetto.

ALLEGATO 1

"INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE EDIFICATO"

(allegato 2 alle NTA del PATI)

Tipi di intervento ammessi:

In applicazione della legislazione nazionale e regionale vigente, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono fissati nei seguenti tipi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ripristino tipologico
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
- demolizione
- recupero e risanamento delle aree libere.

Per quanto attiene alle precedenti categorie di intervento, valgono le definizioni previste dall'art. 3 del DPR 380/2001 s.m.i. In aggiunta vengono definite le seguenti categorie:

- RISTRUTTURAZIONE FILOLOGICA

Gli interventi di ristrutturazione filologica riguardano gli immobili per cui si prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici esteriori mediante:

- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

- DEMOLIZIONE

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.

Il tipo d'intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la demolizione dei corpi edili incongrui e l'esecuzione di opere esterne.